



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. nella seduta del 23 gennaio 2025.

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	4
2. QUADRO DI RIFERIMENTO.....	4
2.1 La legge n. 190 del 2012.....	4
2.2 Coordinamento tra la L. 190/2012 ed il D.lgs. 231/01: il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in Te.Am.....	9
2.3 Trasparenza amministrativa.....	10
3. OBIETTIVI DEL PIANO.....	11
4. DURATA ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO.....	11
5. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO E RAPPORTI CON IL MODELLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01.....	12
6. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.....	13
6.1 I requisiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.....	13
6.2 Nomina e durata in carica del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.....	13
6.3 I compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.....	14
6.4 Le risorse a disposizione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.....	15
6.5 Rapporti del Responsabile con l'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01.....	16
6.6 Strumenti e reporting da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.....	16
6.7 Flussi informativi al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.....	17
7. SVILUPPO ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO.....	19
7.1 Processo generale di implementazione ed aggiornamento del Piano.....	19
7.2 Elementi considerati nello sviluppo ed aggiornamento del Piano.....	19
8. RESPONSABILITA' NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA.....	21
8.1 Governance ed assetto organizzativo di Te.Am.....	21
8.2 Responsabilità generali in merito alla prevenzione della corruzione.....	21
8.3 Responsabilità particolari in merito alla prevenzione della corruzione e della Trasparenza.....	21
9. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO.....	23
9.1 Fasi e metodologia impiegata per l'individuazione delle aree a rischio e per la loro valutazione.....	23
9.1.1 Identificazione dei rischi.....	24
9.1.2 L'analisi del rischio.....	24

9.2	Identificazione delle aree di rischio.....	24
9.2.1	Aree di rischio comuni richiamate dal PNA.....	25
9.2.2	Altre aree di rischio specifiche di Te.Am.....	28
10.	TRATTAMENTO DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE.....	30
10.1	Impostazione delle misure per il trattamento dei rischi.....	30
10.2	Il sistema di controllo interno di Te.Am. S.p.A.....	30
10.3	Misure di carattere generale.....	33
10.3.1	Adempimenti di Trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/13.....	33
10.3.2	Formazione e informazione in tema anticorruzione.....	34
10.3.3	Segregazione delle funzioni.....	35
10.3.4	Canale per le segnalazioni (whistleblowing) e tutela di colui che effettua la segnalazione...35	
10.4	Misure di rafforzamento da implementare nelle aree di rischio.....	43
11.	SEZIONE TRASPARENZA.....	44
11.1	I collegamenti con il Piano delle performance o con analoghi strumenti di programmazione previsti da normative di settore.....	45
11.2	Indicazione degli uffici e dei responsabili coinvolti per l'individuazione dei contenuti della sezione.....	45
11.3	Iniziative di comunicazione della trasparenza.....	45
11.4	Individuazione dei responsabili della trasmissione, della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati.....	45
11.5	Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.....	46
11.6	Misure di monitoraggio e vigilanza sulla attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto delle attività di controllo dell'adempimento da parte del Responsabile.....	46
11.7	Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico.....	46
11.8	Dati Ulteriori e RASA.....	47
12	TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679).....	47
12.1	Rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati - RPD.....	48
13	SISTEMA DISCIPLINARE.....	49
14	STRUTTURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA TRASMISSIONE E NELL'AGGIORNAMENTO DEI DATI.....	49

1. PREMESSA

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, sono state approvate le *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* (nel prosieguo, *"L. 190/12"* o *"Legge Anticorruzione"* o *"Legge"*).

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge ed in coerenza con le disposizioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche *"PNA"*) e con le indicazioni del socio Comune di Teramo, con il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito, in breve, anche *"Piano"* o *"PTPCT"*) Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. (di seguito *"Te.Am."* o la *"Società"*) intende definire un sistema di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità, integrato con gli altri elementi parte del sistema di controllo interno della Società, tra cui il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01 (di seguito *"Modello ex D.Lgs. 231/01"* o *"Modello"*) ed il Codice Etico e di Comportamento.

Il Piano ha, pertanto, l'obiettivo di rafforzare e razionalizzare il corpo degli interventi organizzativi e di controllo, attuati da Te.Am. per identificare le strategie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione a livello aziendale.

Nella redazione del presente documento, tenuto conto delle specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività svolte dalla Società, sono state prese in considerazione, ove applicabili, le indicazioni e le linee guida fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito *"ANAC"*).

2. QUADRO DI RIFERIMENTO

2.1 LA LEGGE N. 190 DEL 2012

Con la L. 190/12, in attuazione della Convenzione dell'ONU contro la corruzione, ratificata dallo Stato italiano con la L. 116/09, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, approvata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 110/12, sono state approvate le *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*. Tale Legge, tra l'altro, ha rafforzato gli strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed ha individuato i soggetti preposti a mettere in atto iniziative in materia.

Mediante il provvedimento normativo si è inteso introdurre nel nostro ordinamento un *"sistema organico di prevenzione della corruzione"*, il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di formulazione ed attuazione delle strategie di prevenzione su due livelli:

- a livello *"nazionale"*, la Legge ha previsto l'adozione di un Piano Nazionale Anticorruzione a cura dell'ANAC¹, con durata triennale ed aggiornamento annuale. *"Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla*

¹ Il primo PNA è stato elaborato per il triennio 2013-2016 dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con delibera n. 72 della C.I.V.I.T. (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche), ora ANAC. Con la delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 l'ANAC ha presentato l'*"Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione"*.

dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione";²

- al secondo livello, "decentrato":
 - ogni amministrazione pubblica deve definire un proprio piano triennale di prevenzione della corruzione che, sulla base di quanto previsto dal PNA, riporti l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indichi gli interventi sul sistema di controllo interno volti a prevenirli;
 - ogni soggetto di cui all'art. 2-bis c. 2 del D.lgs. 33/13 è tenuto ad adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/01.

L'obbligo di adozione del piano riguarda quindi tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mentre sono tenuti ad adottare misure integrative di quelle ex D.lgs. 231/01 i seguenti soggetti:

- enti pubblici economici e ordini professionali;
- società in controllo pubblico, vale a dire società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo, inteso come la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
- associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Sono escluse dall'obbligo della redazione del PTPCT le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda le società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati non vi è alcuna espressa disciplina in materia di adozione di misure di prevenzione della corruzione, ma solo in materia di trasparenza. Come si legge nel PNA 2016: *"In linea con l'impostazione della determinazione ANAC 8/2015, le amministrazioni partecipanti o che siano collegate a detti soggetti in relazione alle funzioni amministrative o ai servizi pubblici da essi svolti ovvero all'attività di produzione di beni e servizi dovrebbero, per le società, promuovere l'adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex l. 190/2012; per gli altri soggetti indicati al citato co. 3, invece, promuovere l'adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e, laddove compatibile con la dimensione organizzativa, l'adozione di modelli come quello previsto nel d.lgs. 231/2001"*.

Difatti l'ANAC con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, aveva già adottato le *"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli*

² Art. 1 c. 2-bis della L. 190/12, inserito con D.Lgs. 97/16.

	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	2025-2027
---	---	-----------

enti pubblici economici”, in cui definiva diversità di trattamento, chiarendo le disposizioni applicabili alle società in controllo pubblico e prevedendo, per le società a partecipazione pubblica non in controllo, oneri minori nell’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione.

Con Linee guida approvate con determinazione n. 1134/2017, cui si rinvia per indicazioni di dettaglio, l’Autorità ha precisato le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che le società e gli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni sono tenuti ad attuare successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Con riguardo a detti soggetti l’Autorità ha già avuto modo di svolgere le prime attività di vigilanza, in particolare sulla trasparenza, a fronte di segnalazioni ricevute. È in questa sede utile rammentare che entro il 31 gennaio 2018, in concomitanza con la scadenza del termine per l’adozione dei PTPCT, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all’art. 2-bis, co. 2, lett. b) e c), d.lgs. 33/2013, erano tenuti ad adottare le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT. Ove adottato il modello 231, tali misure sono unite in un unico documento con quelle del modello 231 (cfr. PAR 3. della Delibera ANAC 1134/2017; nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); applicare gli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, con i limiti della compatibilità; dotarsi di una disciplina interna per il riscontro delle istanze di accesso generalizzato; provvedere alla delimitazione delle attività di pubblico interesse negli enti di diritto privato partecipati.

Analogamente, entro il 31 gennaio 2018, le società a partecipazione pubblica non di controllo di cui all’art. 2-bis, co. 3, primo periodo, d.lgs. 33/2013, in relazione alle attività di pubblico interesse svolte, erano tenute ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicazione e accesso civico “semplice” e ad assicurare l’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato nei confronti di attività di pubblico interesse, con riferimento a dati e documenti non già pubblicati sul sito della società.

Te.Am., in virtù della nota del Comune di Teramo del 20 ottobre 2015 (protocollo n. 58334, acquisita agli atti aziendali con protocollo n. 24653 in pari data) relativa alla determinazione dell’ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 (*“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*), veniva inclusa tra le società non in controllo pubblico.

Nel corso del 2020, il RPCT ha effettuato un approfondimento sulla natura di Te.Am. quale società non in controllo pubblico, ovvero sull’ambito soggettivo di applicazione delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza.

A tale fine sono stati esaminati i seguenti documenti:

- delibera ANAC 1134 dell'8 novembre 2017,
- delibera ANAC 859 del 25 settembre 2019,
- nota del Comune di Teramo del 20 ottobre 2015,
- statuto MO.TE. Ambiente SpA,
- statuto Teramo Ambiente SpA.

Dall’approfondimento svolto, è emerso che Teramo Ambiente S.p.A. non è una società in controllo pubblico ma solo partecipata da soggetti pubblici e, come tale, soggetta ad obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza mitigati rispetto a quelli delle società in controllo pubblico. Infatti, al di là della oggettiva partecipazione non di controllo del Comune di Teramo (49%) e valutando gli statuti della stessa Teramo Ambiente e di MO.TE. ed anche in presenza di una partecipazione maggioritaria di più amministrazioni (appunto Comune di Teramo e MO.TE.), la situazione di controllo pubblico non potrebbe essere presunta in presenza di eventuali comportamenti univoci concludenti, ma dovrebbe risultare esclusivamente da norme di legge,

	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	2025-2027
---	---	-----------

statutarie e da patti parasociali che siano in grado di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società; requisito che non sussisteva.

Tuttavia, si riportano alcuni passaggi della delibera ANAC n. 859 del 25 settembre 2019:

<<Per quanto concerne i profili di interesse dell'Autorità, fermi restando gli orientamenti della giurisprudenza contabile e amministrativa, si pone la necessità di valutare nel concreto quando sia configurabile il controllo pubblico congiunto, al fine di capire se una società debba o meno adottare misure di prevenzione della corruzione e trasparenza. In disparte la sicura configurabilità del controllo pubblico, anche congiunto, nelle società in house, su cui l'Autorità si è espressa nella delibera n. 1134/2017.

Giova sottolineare che alcune disposizioni della legge 190/2012 e dei decreti attuativi, nel riferirsi a società ed enti di diritto privato utilizzano criteri diversi per l'individuazione del controllo pubblico, attribuendo rilievo a elementi sintomatici del coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni.

Si tratta di criteri ulteriori e specifici rispetto anche alla stessa partecipazione azionaria al capitale sociale. Può citarsi, ad esempio, l'art. 22 del d.lgs. 33/2013, che nel prevedere l'obbligo per le amministrazioni di pubblicare l'elenco degli enti di diritto privato in controllo pubblico, individua tali enti in quelli costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni le quali abbiano un potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, anche in assenza di una partecipazione azionaria. In modo analogo, l'art. 1, c. 2, lett. c), del d.lgs. 39/2013 specifica che fra gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono ricompresi non solo gli enti e le società che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di pubbliche amministrazioni, ma anche gli enti nei quali siano riconosciuti alle stesse poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, anche in assenza di una partecipazione azionaria. Da ciò si evince che occorre prestare particolare attenzione alla ratio della normativa di prevenzione della corruzione che attiene, come sopra detto, all'esercizio imparziale di funzioni e di attività volte al perseguimento di interessi pubblici, all'esigenza di assicurare il buon andamento di attività inerenti la gestione di servizi pubblici e al corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Tenuto conto di quanto sopra, della delicatezza del tema, nonché delle perduranti incertezze interpretative e della complessità dell'analisi che l'esame delle specifiche fattispecie spesso comporta e in attesa dell'auspicato intervento normativo, l'Autorità ritiene opportuno chiarire come intende procedere nella propria attività di vigilanza per la trattazione dei singoli casi in cui rilevi la qualificazione di una società a controllo pubblico congiunto. In particolare, l'Autorità, laddove non emerga chiaramente la qualificazione della società, che possa essere desunta anche da pronunce giurisprudenziali, ritiene di considerare la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo della situazione di controllo pubblico.

Tale circostanza costituisce il presupposto per un eventuale avvio di procedimenti di vigilanza. Spetterà alla società interessata, che intenda rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico, dimostrare l'assenza di un coordinamento formalizzato tra i soci pubblici e l'influenza dominante del socio privato. >>

Sempre nella delibera ANAC n. 859 del 25 settembre 2019 si legge:

<<Nel corso del procedimento può quindi aprirsi una fase istruttoria per la verifica della situazione di controllo in cui la società è tenuta a provare l'assenza di forme di coordinamento tra le pubbliche amministrazioni desumibili da norme di legge, statutarie o da patti parasociali ovvero l'influenza dominante del socio privato. Tale posizione appare, allo stato, maggiormente aderente alla

	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	2025-2027
---	---	-----------

*formulazione letterale delle definizioni di cui all'art. 2, lett. b) e m) del TUSP e coerente con il concetto di "controllo" ex art. 2359 del codice civile, come evidenziato dalla giurisprudenza contabile e amministrativa. Ove la partecipazione pubblica al capitale sociale non sia in misura maggioritaria e vi siano dubbi sulla qualificazione della società, **L'Autorità può comunque chiedere alla società ogni informazione utile per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, al fine di accertare la configurabilità delle ulteriori ipotesi di influenza pubblica dominante**, in conformità alle disposizioni civilistiche e del TUSP.>>*

Tanto considerato, nel PTPCT 2021-2023, il RPCT ha evidenziato che Te.Am. fosse da considerarsi società non in controllo pubblico, pur avendo adottato un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nominato un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, istituito la sezione Società Trasparente in ossequio a tutte le previsioni del D.lgs. 33/2013 e implementato il c.d. whistleblowing, ecc. Per questo aveva ritenuto di provvedere comunque a tali adempimenti proseguendo così nella direzione già tracciata.

Nel corso del 2021, la Te.Am. è diventata una Società in house i cui Soci Pubblici detengono il 100,00% delle azioni:

- Comune di Teramo: 98,0%,
- MO.TE. Ambiente S.p.A. (ex CO.R.S.U. Consorzio Comprensoriale per la Costruzione e gestione associata degli Impianti di Smaltimento di Rifiuti Solidi Urbani): 2,00%.

Alla luce di tale cambiamento, Te.Am. è tenuta ad adottare misure di prevenzione della corruzione ex lege 190/2012, nel cui ambito soggettivo ricadono gli enti pubblici economici, le società a controllo pubblico, anche congiunto, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato che abbiano le caratteristiche precisate all'art. 2-bis, co. 2, lett. c), del D.lgs. 33/2013.

La legge 190/2012 (art. 1, co. 2-bis) identifica, tramite rinvio all'art. 2-bis, co. 2 del D.lgs. 33/2013, i soggetti che, oltre alle amministrazioni pubbliche, sono tenuti ad adottare il PTPC o le misure di prevenzione della corruzione integrative del "modello 231".

In data 12 gennaio 2022 il Consiglio dell'Autorità Nazionale dell'Anticorruzione ha deliberato di rinviare la data per l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, fissata al 31 gennaio di ogni anno dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, per l'anno 2022, al 30 aprile. Ciò con l'intendimento di semplificare ed uniformare il più possibile per le amministrazioni il recepimento di un quadro normativo in materia oggi ancora estremamente dinamico. Difatti, in data 6 agosto 2021 è stato convertito in legge il decreto legge 9 giugno 2021 n. 801 con cui è stato introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), strumento che per molte amministrazioni (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) prevede che la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisca parte integrante, insieme agli strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione annuale unitario dell'ente chiamato ad adottarlo. L'art. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 dispone che il PIAO sia adottato da parte delle amministrazioni elencate all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative). Tanto considerato, la Società è da considerarsi esclusa dall'adozione del PIAO e delle sue implicazioni. Pertanto, il documento approvato il 2 febbraio 2022 dal Consiglio dell'Autorità intitolato "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022", che contiene informazioni per la strutturazione e la autovalutazione dei piani, si riferisce in particolare alle amministrazioni tenute all'adozione del PIAO e non rileva per la Te.Am.

Con Delibera N. 7 del 17 gennaio 2023, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2022). Il Piano rafforza l'antiriciclaggio impegnando i responsabili della prevenzione della corruzione a comunicare ogni tipo di segnalazione sospetta. Per quanto

	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	2025-2027
---	---	-----------

riguarda la trasparenza dei contratti pubblici, ANAC ha rivisto le modalità di pubblicazione: non dovranno più avvenire sui siti delle amministrazioni in ordine temporale di emanazione degli atti, ma ordinando le pubblicazioni per appalto, in modo che l'utente e il cittadino possano conoscere l'evolversi di un contratto pubblico, con allegati tutti gli atti di riferimento. Nel PNA 2022 viene posta particolare attenzione sul monitoraggio dei processi e delle misure anticorruzione adottate nel Piano. Prevede poi semplificazioni per i Comuni più piccoli: le amministrazioni con meno di 50 dipendenti non sono tenute a predisporre il Piano Anticorruzione ogni anno, ma ogni tre anni, vedono ridotti anche gli oneri di monitoraggio sull'attuazione delle misure del Piano, concentrandosi solo dove il rischio è maggiore.

Si è proceduto, pertanto, con la redazione del PTPCT per il triennio 2023-2025, approvato in data 31 marzo 2023 dal Consiglio di Amministrazione.

Con Delibera N. 605 del 19 dicembre 2023, l'ANAC ha approvato l'aggiornamento 2023 del PNA 2022. L'Autorità ha deciso di dedicare l'Aggiornamento 2023 del PNA 2022 sempre ai contratti pubblici. La disciplina in materia, infatti, è stata innovata dal D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", intervenuto in costanza di realizzazione degli obiettivi del PNRR/PNC e in un quadro normativo che, come indicato nel PNA 2022, presenta profili di complessità per via delle numerose disposizioni derogatorie via via introdotte. Con questo Aggiornamento, l'ANAC ha inteso fornire solo limitati chiarimenti e modifiche a quanto previsto nel PNA 2022, al fine di introdurre, ove necessario, riferimenti alle disposizioni del nuovo Codice. Anche le indicazioni contenute nell'Aggiornamento 2023 del PNA 2022 sono orientate a fornire supporto agli enti interessati al fine di presidiare l'area dei contratti pubblici con misure di prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza che possano costituire una risposta efficace e calibrata rispetto ai rischi corruttivi.

2.2 COORDINAMENTO TRA LA L. 190/2012 ED IL D.LGS. 231/01: IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA IN Te.AM.

I recenti aggiornamenti normativi intervenuti con il D.lgs. 97/2016 hanno confermato lo stretto collegamento tra le misure di prevenzione della corruzione e quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/01.

Nelle Linee guida dell'ANAC sopra richiamate (e citate nel PNA) si legge che:

- *"le amministrazioni partecipanti promuovono l'adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 nelle società a cui partecipano";*
- *"è opportuno che il predetto modello di organizzazione e gestione sia integrato, preferibilmente in una sezione apposita, con misure di organizzazione e gestione idonee a prevenire, nelle attività che vengono svolte, ulteriori fatti corruttivi [...] in danno alla società e alla pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi contemplati dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione";*
- *"le società a partecipazione pubblica non di controllo restano quindi soggette al regime di responsabilità previsto dal d.lgs. n. 231/2001 e non sono tenute a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, potendo comunque individuare tale figura, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, preferibilmente nel rispetto delle indicazioni fornite nelle presenti Linee guida".*

Alla luce di quanto sopra menzionato, Te.Am.:

	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	2025-2027
---	---	-----------

- ha ritenuto opportuno sviluppare un approccio integrato tra il Piano e il proprio Modello ex D.lgs. 231/01, secondo la metodologia indicata nella Parte Generale del Modello e dettagliata nei successivi paragrafi;
- ha conseguentemente provveduto a:
 - adottare il Modello ed il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che costituisce parte integrante del Modello ex D. Lgs. 231/01.

2.3 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

La normativa vigente, con particolare riferimento al D.lgs. 150/2009, alla L. 190/2012 e al D.lgs. 33/2013 aggiornato con il D.lgs. 97/2016, definisce la trasparenza come *“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza [...] integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. Le disposizioni [...] integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”* (art. 1 D.lgs. 33/2013).

Obiettivi generali della trasparenza, pertanto, sono:

- responsabilizzare gli amministratori pubblici;
- ridurre la corruzione, gli illeciti e i conflitti di interesse;
- ottimizzare la gestione delle risorse pubbliche;
- migliorare la performance delle amministrazioni;
- premiare il merito;
- promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Teramo Ambiente riconosce l'importanza della trasparenza, nella piena consapevolezza che la stessa rappresenta uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla L. 190/2012 e quindi elabora nel suo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, una sezione dedicata alla trasparenza e denominata Sezione Trasparenza al fine, tra l'altro, di:

- assicurare la massima circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della Società e la piena accessibilità alle informazioni sull'efficienza e efficacia delle attività della Società, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge;
- consentire forme diffuse di controllo sociale dell'operato della Società, a tutela della legalità, della cultura dell'integrità ed etica pubblica e del buon andamento della gestione, secondo un'ottica di *“miglioramento continuo”*.

Il D.lgs. 33/13 ha introdotto il concetto di accesso civico (si veda in proposito anche successivamente), da esercitarsi con riferimento alla pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati individuati non solo da precisi obblighi normativi, ma eventualmente anche in forma autonoma dalla singola Amministrazione. Tutti questi dati devono trovare posto in una apposita sezione del sito, denominata *“Società trasparente”* per fornire alla cittadinanza un punto di accesso informativo chiaro ed esauriente sulle azioni e le strategie di miglioramento dell'ente ai fini del perseguimento degli obiettivi di legalità e buona gestione delle risorse pubbliche.

Il D.lgs. 97/16 ha determinato un ampliamento del concetto di trasparenza, introducendo una nuova tipologia di accesso civico, che l'ANAC ha denominato *“generalizzato”*. Difatti questa tipologia di accesso riconosce a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dai soggetti sottoposti alla normativa,

	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	2025-2027
---	---	-----------

indipendentemente da presupposti obblighi di pubblicazione, pur nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento. Inoltre, come indicato nelle Linee guida ANAC (Delibera n. 1309/2016), è stato introdotto l'obbligo di dotarsi di un registro degli accessi per agevolare l'esercizio del diritto di accesso generalizzato da parte dei cittadini e, al contempo, gestire in modo efficiente le richieste di accesso.

Altra novità normativa introdotta con il D.lgs. 97/16 è rappresentata dall'unificazione in capo ad un unico soggetto delle figure di Responsabile della Prevenzione e di Responsabile della Trasparenza.

3. OBIETTIVI DEL PIANO

Il presente PTPCT, ad integrazione di quanto già previsto dal Modello ed in linea con la legge e con il PNA, si prefigge i seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- adottare interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione;
- determinare una piena consapevolezza all'interno dell'organizzazione che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone la Società ed i suoi Azionisti a gravi rischi sul piano reputazionale e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuazione delle misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- considerare il contrasto alla corruzione come uno degli elementi di miglioramento della performance aziendale, nell'ottica di una più ampia gestione del rischio;
- prevedere, per le attività ritenute maggiormente a rischio, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione;
- definire gli obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza circa il funzionamento e l'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività valutate maggiormente a rischio di corruzione.

Fermo restando l'impegno profuso dalla Società per il raggiungimento di ognuno degli obiettivi sopra elencati, in considerazione di quanto riportato nel PNA è importante evidenziare che, per pretendere il rispetto delle regole, occorre creare un ambiente di diffusa percezione della necessità di tale osservanza; affinché un piano anticorruzione sia davvero efficace è fondamentale un'impostazione basata sulla prevenzione e sulla formazione della cultura della legalità, rendendo residuale la funzione di repressione dei comportamenti difformi. A tal proposito è data particolare attenzione all'attività di formazione delle risorse sul contenuto della L. 190/12 e sul PTPCT.

4. DURATA ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il Piano ha durata triennale e viene aggiornato ogni anno con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo il processo descritto nel successivo paragrafo 7.1.

5. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO E RAPPORTI CON IL MODELLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

In considerazione delle citate indicazioni del PNA in merito alla facoltà, per gli Enti che abbiano già adottato/intendano adottare modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.lgs. 231 del 2001, di far perno su di essi nella propria azione di prevenzione della corruzione, estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la P.A. previsti dal D.lgs. 231/01, ma anche a tutti quelli considerati nella L. 190/12, Te.Am. ha deciso di sviluppare un approccio integrato di gestione del rischio, mappando e valutando congiuntamente i profili di rischio compresi nella L. 190/12 e nel D.lgs. 231/01.

Nonostante entrambe le leggi prevedano l'adozione di sistemi di prevenzione del "rischio reato", nel processo di integrazione sono stati considerati anche gli elementi peculiari dei due sistemi normativi (in particolare, ad esempio, il requisito di beneficio o vantaggio per l'Ente ricorrente nel D.lgs. 231/01 e non nella L. 190/12), adattando di conseguenza i criteri di valutazione del rischio.

Per quanto attiene alla rilevanza dei reati presi in considerazione per ciascun ambito (c.d. fattispecie presupposto), alla luce del fatto che l'ambito di applicazione del D.lgs. 231/01 è molto più esteso della L. 190/12, sono state distinte tre tipologie di fattispecie presupposto, vale a dire:

- a) le fattispecie presupposto rilevanti ai soli fini del D.lgs. 231/01;
- b) le fattispecie presupposto rilevanti ai soli fini della L. 190/12;
- c) le fattispecie presupposto rilevanti sia ai fini della L. 190/12 che ai fini del D.lgs. 231/01.

Ai fini del presente Piano, che, come già evidenziato, costituisce parte integrante del Modello, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento, così come indicato dal PNA, *"ha un'accezione ampia"* e pertanto deve essere inteso in senso lato, come *"comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale"*.

Stante questa accezione ampia del concetto di corruzione, nell'analisi del rischio sono state valutate le principali fattispecie disciplinate nel Titolo II Capo I del Codice Penale, oltre ad altri reati.

A fronte di detta identificazione, si precisa che:

- le ipotesi di rischio per Te.Am. afferenti ai reati sub a) (fattispecie rilevanti ai soli fini ex D.Lgs. 231/01) sono disciplinate nella Parte Speciale del Modello;
- le ipotesi di rischio per Te.Am. afferenti ai reati sub b) (fattispecie rilevanti ai soli fini ex L. 190/12) sono disciplinate nel presente Piano;
- le ipotesi di rischio per Te.Am. afferenti ai reati sub c) (fattispecie rilevanti sia per il D.lgs. 231/01 che per la L. 190/12) sono disciplinate sia dalla Parte Speciale del Modello che dal presente Piano. In particolare:
 - la Parte Speciale del Modello prende in considerazione i profili di comportamento che prevedono un vantaggio a beneficio della Società dall'eventuale commissione del reato, esponendola al rischio di un procedimento ai sensi del D.lgs. 231/01;

	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	2025-2027
---	--	------------------

- il PTPCT prende in considerazione ipotesi di natura prevalentemente passiva, vale a dire situazioni in cui una persona agisca per ottenere vantaggi privati (es. corruzione di un dipendente nel suo interesse), per i quali il beneficio della Società in caso di potenziale commissione del reato rappresenta un'ipotesi del tutto astratta.

6. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

6.1 I REQUISITI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La nomina del Responsabile deve essere effettuata tenendo in considerazione i requisiti stabiliti dalla Legge nonché dall'ANAC (ripresi anche dalla delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 ed in particolare dall'allegato n. 2 avente per oggetto "Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza"), ovvero tale Responsabile deve:

- essere di norma un dirigente di ruolo in servizio, ovvero in posizione stabile e non a tempo determinato, che sia titolare di incarico di ufficio a livello dirigenziale generale, salvo che non vi siano situazioni particolari;
- essere nominato tra coloro che abbiano disponibilità di risorse sufficienti per l'organizzazione dell'attività e per la gestione dei rapporti;
- non essere stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari;
- aver dato nel tempo dimostrazione di un comportamento integerrimo;
- non essere in conflitto di interessi, evitando per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati di quei settori considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione (come ad esempio l'ufficio che si occupa delle attività di approvvigionamento).

Si precisa che con il D.lgs. 97/16 il legislatore ha riunito in capo ad un unico soggetto le funzioni precedentemente attribuite rispettivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed al Responsabile della Trasparenza.

6.2 NOMINA E DURATA IN CARICA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Te.Am., visti i requisiti sopra indicati, tenendo conto che non è stato possibile individuare all'interno dell'azienda figure apicali che potessero ricoprire tale ruolo, in quanto risultano potenziali conflitti di interesse dato che le aree organizzative che dirigono corrispondono a settori tradizionalmente esposti al rischio corruzione, ha proceduto a esternalizzare l'incarico, deliberando di procedere alla pubblicazione di un avviso per individuare i professionisti da invitare per procedere alla selezione.

In merito all'individuazione del RPCT, benché con il PNA 2019 ANAC non abbia modificato sostanzialmente il precedente orientamento, lo stesso PNA rimette la soluzione "all'autonomia organizzativa propria di ciascuna società/ente, sulla base di una adeguata motivazione in ordine alla scelta".

Anche nel PNA 2022 Allegato N. 3 "Il RPCT e la struttura di supporto" viene ribadito che è possibile affidare ad un soggetto esterno l'incarico di RPCT della società/ente, che è da considerarsi come un'assoluta eccezione; tale scelta necessita di una motivazione puntuale, anche in ordine all'assenza in organico di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.

	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	2025-2027
---	--	------------------

Nell'effettuare la scelta, è stata anche valutata la presenza di conflitti di interessi potenziali dei responsabili di quei settori individuati all'interno della Società fra quelli con maggiori aree a rischio corruttivo.

Pertanto, Te.Am., con incarico del 17 gennaio 2019 (protocollo n. 0000745 del 17/01/2019) sottoscritto dal Presidente e dall'Amministratore Delegato, ha nominato il Dottor Filippo Di Leonardo quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 7 della Legge n. 190/12. L'incarico è stato conferito per la durata di anni uno, a far data dalla suddetta sottoscrizione.

Successivamente, Te.Am., con incarico datato 11 dicembre 2019, ha nominato il Dottor Ernesto Devito quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 7 della Legge n. 190/12. L'incarico è stato conferito per la durata di anni uno, a far data dal 17 gennaio 2020. L'incarico è stato più volte prorogato, prima l'11/05/2022 (Prot. 6403 del 12/05/2022) sino alla conclusione della nuova procedura di selezione del RPCT e, da ultimo, sino al 30 giugno 2025 (Prot. 13950 del 27/11/2024).

6.3 I COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Al RPCT sono assegnate le seguenti responsabilità:

- in tema di prevenzione della corruzione:
 - elaborare la proposta di PTPCT;
 - definire, in collaborazione con l'Ufficio Risorse Umane, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
 - verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità;
 - proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione e comunque occuparsi dell'aggiornamento annuale del Piano da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi (o misura alternativa) negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, attuata, come specificato nel PNA, con modalità tali da assicurare la continuità all'azione amministrativa;
 - individuare, in collaborazione con l'Ufficio Risorse Umane, il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità.

Ai sensi dell'art. 1 comma 14 della L. 190/12, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, redige e trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale che fornisce il rendiconto sullo stato di attuazione del Piano e sulle attività svolte per verificare l'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione lo richieda o qualora il Responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività. La relazione elaborata deve essere pubblicata sul sito istituzionale della Società entro la stessa data indicata.

Anche in ragione dei compiti sopra esposti e per i casi a Te.Am. applicabili, la circolare n. 1 del 2013 del D.F.P. prevede che il RPCT, nei casi in cui, nello svolgimento della sua attività, riscontri dei fatti:

- che possono presentare una rilevanza disciplinare, ne dia tempestiva informazione all'Ufficio/referente/organo competente per gli opportuni procedimenti disciplinari;

- suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, presenti tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale;
- che rappresentano notizia di reato, presenti denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.), nonché ne dia tempestiva informazione all'ANAC.

Per consentire lo svolgimento delle sue attività, al RPCT è riconosciuta libertà di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del Piano e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse.

Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, devono essere segnalate all'ANAC.

L'Autorità ha già fornito diverse indicazioni sul ruolo e sui poteri del RPCT (PNA 2013, adottato con Delibera Civit 72/2013, Aggiornamento 2015 al PNA adottato con Delibera ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, PNA 2016 adottato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 nonché Aggiornamento 2017 al PNA adottato con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017) seguite alla prima interpretazione in materia fornita dal Dipartimento della Funzione Pubblica con Circolare 1/2013.

In particolare, per quel che qui interessa, nell'Aggiornamento 2015 al PNA (§ 4.2) al fine di assicurare al RPCT un supporto effettivo all'interno dell'amministrazione sia nella fase della predisposizione del Piano e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse, l'Autorità ha evidenziato l'opportunità che le modalità dettagliate di raccordo e di interlocuzione tra RPCT e la struttura di riferimento, ivi inclusi i dirigenti, vengano inserite nell'ambito del PTPCT dell'Ente.

Ciò al fine di favorire l'intervento del RPCT nei casi di violazione del PTPCT.

È considerata efficace anche "l'introduzione nel Codice di comportamento dello specifico dovere di collaborare attivamente con il RPCT, dovere la cui violazione deve essere ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare".

Tale concetto è stato rafforzato nel PNA 2016 (§ 5.2), ove l'ANAC ha evidenziato le modifiche normative apportate dal d.lgs. 97/2016 secondo cui gli organi di indirizzo politico sono tenuti ad individuare gli obiettivi strategici in materia ed ha auspicato un raccordo sinergico di collaborazione tra l'organo di indirizzo, tutti i dipendenti ivi inclusi i dirigenti, anche quelli di uffici dirigenziali generali, e il RPCT, per la stesura di un PTPCT condiviso. L'Autorità ha auspicato anche "un modello a rete, in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano dell'adozione e dell'attuazione delle misure di prevenzione".

6.4 LE RISORSE A DISPOSIZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Per garantire l'autonomia ed il potere di impulso del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve svolgere, Te.Am. assicura allo stesso adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio. L'appropriatezza va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, dovendo assicurare la presenza di adeguate professionalità, che devono peraltro essere destinatarie di specifica formazione.

	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	2025-2027
---	---	-----------

In particolare, anche ai sensi dell'“*Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*” (determinazione n. 1074 del 21 novembre 2018 dell'ANAC) ribadito anche nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (approvato da ANAC con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019) sussiste specifico dovere di collaborare attivamente con il RPCT da parte di tutte le funzioni aziendali coinvolte, dovere la cui violazione è ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare.

6.5 RAPPORTI DEL RESPONSABILE CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/01

Pur nel rispetto della reciproca autonomia, propria dei due ruoli e della distinzione tra gli stessi anche in termini di responsabilità attribuite e perimetri d'intervento, alla luce dell'integrazione tra il PTPCT ed il Modello, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza svolge le proprie attività in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 (di seguito anche “*OdV*” o “*Organismo*”).

Pertanto il RPCT e l'OdV, valutano le possibili logiche di coordinamento nei rispettivi interventi di monitoraggio, anche per evitare duplicazioni e massimizzare l'efficacia dei controlli. Inoltre l'OdV:

- può convocare in qualsiasi momento il RPCT per essere aggiornato in merito alle attività di presidio e monitoraggio del Piano;
- può decidere di invitare il RPCT, anche in forma permanente, alle adunanze dell'Organismo in cui viene posta all'ordine del giorno la programmazione degli interventi di verifica su aree di rischio rilevanti anche in merito ai reati ex L. 190/12.

Allo stesso modo, il RPCT può richiedere la convocazione dell'OdV per verificare specifici aspetti di comune interesse.

6.6 STRUMENTI E REPORTING DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il RPCT stabilisce e comunica internamente all'organizzazione gli strumenti di volta in volta ritenuti più opportuni per il conseguimento degli obiettivi del presente Piano, tra cui:

- confronti periodici di monitoraggio con gli Uffici/Aree aziendali;
- riunioni per i casi di eventuale urgenza;
- meccanismi/sistemi di reportistica per permettere al Responsabile di conoscere tempestivamente elementi di rischio o altri elementi rilevanti ai fini del presente Piano che saranno basati, quando possibile, sull'utilizzo di sistemi informativi;
- proposte migliorative esplicite da parte dei responsabili aziendali, per una migliore prevenzione dei rischi correlati agli ambiti organizzativi e funzionali e quindi in merito alla integrazione del Piano.

Oltre che con l'OdV, il RPCT può relazionarsi con tutti i soggetti aziendali per garantire il corretto perseguimento degli obiettivi del presente Piano, tra cui:

- soggetti incaricati dell'implementazione delle misure;
- altri organismi di controllo interno;
- referenti aziendali cui sono/possono essere affidati specifici compiti di relazione e segnalazione;

	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	2025-2027
---	--	------------------

- personale della Società, in base ai compiti a loro affidati dalle direttive aziendali;
- l'Ufficio/referente/organo preposto all'espletamento dei procedimenti disciplinari per dati e informazioni circa la situazione degli stessi.

Come già evidenziato, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza redige ed invia al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano.

6.7 FLUSSI INFORMATIVI AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

In termini generali devono essere trasmessi al RPCT i seguenti flussi informativi obbligatori afferenti alle misure previste dal presente Piano:

Ufficio/Area responsabile invio del flusso a RPCT	Flusso informativo
Tutti gli Uffici / Aree	Rapporti predisposti nell'ambito dell'attività di controllo svolta e dai quali possano emergere elementi con profili di criticità tali da costituire il presupposto di violazioni del Modello, del Codice Etico e di Comportamento e delle procedure aziendali, se relative ai reati ex L. 190/12 (flusso già previsto verso l'OdV con riferimento ai reati contemplati dal D.lgs. 231/01)
Ufficio/Area interessato/a	Notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni (con riferimento a reati ex L. 190/12) (flusso già previsto verso l'OdV con riferimento ai reati contemplati dal D.lgs. 231/01)
Ufficio Affari Generali	Richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti e/o da ex dirigenti e/o ex dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati ex L. 190/12 (per gli ex dirigenti e/o gli ex dipendenti se il procedimento si riferisce a atti compiuti nel periodo in cui erano dirigenti/dipendenti) (flusso già previsto verso l'OdV con riferimento ai reati contemplati dal D.lgs. 231/01)
Ufficio TARI	Dichiarazione annuale rilasciata da ogni addetto dell'Ufficio, di impegno alla riservatezza dei dati rilevati dai Data Base della Pubblica Amministrazione nonché all'utilizzo di tali Data Base per fini esclusivamente connessi alle attività lavorative (flusso già previsto verso l'OdV)
Ufficio Acquisti, Contratti e Gare	Report semestrale relativo a ordini di importo superiore a 40 mila euro che siano avvenuti in deroga ad una o più fasi delle relative

Ufficio/Area responsabile invio del flusso a RPCT	Flusso informativo
	procedure aziendali indicante tra l'altro la motivazione di tale comportamento (flusso già previsto verso l'OdV)
Ufficio Acquisti, Contratti e Gare	Report semestrale relativo ai rapporti di consulenza avviati nel periodo (flusso già previsto verso l'OdV)
Ufficio Acquisti, Contratti e Gare	Elenco semestrale dei membri delle Commissioni aggiudicatrici e utilizzo nelle varie gare dei vari membri
Ufficio Pianificazione e Controllo di Gestione	Report semestrale relativo alle procedure di gara cui la Società ha partecipato nel corso del periodo, nonché accordi di partnership conclusi (flusso già previsto verso l'OdV)
Ufficio Risorse Umane	Report relativo alla selezione di figure dirigenziali/Responsabili di Ufficio/Area
Tutti gli interessati	Lettera di attestazione periodica circa l'esercizio dei poteri attribuiti sottoscritta annualmente da ogni Responsabile di Ufficio/Area, nonché da Presidente, Amministratore Delegato. (flusso già previsto verso l'OdV da compilare secondo l'allegato 4 del Modello)
Ufficio Risorse Umane e Paghe	Elenco invitati alla partecipazione alle sessioni formative in tema di anticorruzione ed esiti degli interventi di monitoraggio sull'efficacia dell'azione formativa (test)
Tutti gli Uffici /Aree	Elementi endogeni o esogeni che possano comportare variazioni nella mappatura dei rischi oggetti del presente Piano
Tutti gli Uffici/ Aree	Possibili ritardi/criticità nella realizzazione delle misure da implementare e motivazioni relative

Oltre ai flussi obbligatori sopra delineati, potranno essere trasmessi flussi straordinari, nell'ottica della collaborazione da parte dei responsabili degli uffici, inerenti la comunicazione circostanziata di proposte per una migliore prevenzione dei rischi correlati agli ambiti organizzativi e funzionali, nell'obiettivo quindi della integrazione e condivisione del Piano.

In termini particolari, il RPCT può richiedere, attraverso propria comunicazione, l'acquisizione di ulteriori flussi informativi rispetto ad ogni attività o processo che possa avere rilevanza rispetto agli elementi di prevenzione e monitoraggio oggetto del presente Piano.

	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	2025-2027
---	---	-----------

Inoltre, i flussi informativi previsti dalla Parte Generale del Modello, che i destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV, devono essere inoltrati anche al RPCT qualora le informazioni abbiano rilevanza rispetto alla prevenzione dei reati contro la P.A.

7. SVILUPPO ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO

7.1 PROCESSO GENERALE DI IMPLEMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il processo di sviluppo ed aggiornamento del PTPCT ha previsto/prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- 1) **Mappatura delle attività a rischio.** Obiettivo di questa fase è l'analisi del contesto aziendale, per mappare le aree di attività della Società e, tra queste, individuare i processi e le attività in cui possano - in astratto - essere realizzati i reati previsti dalla L. 190/12. L'identificazione delle attività aziendali e dei processi/attività a rischio è stata attuata attraverso l'effettuazione di una serie di interviste con i "soggetti-chiave" nell'ambito della struttura aziendale, sotto il coordinamento del RPCT
- 2) **Ponderazione e classificazione dei rischi.** Con riferimento alla mappatura delle attività ed alla relativa individuazione dei processi/attività a rischio, sono stati identificati i reati ex L. 190/12 potenzialmente realizzabili nell'ambito dell'attività aziendale e sono state identificate le possibili modalità di commissione delle condotte illecite. Tale attività è stata svolta dal RPCT in condivisione con i soggetti-chiave nell'ambito della struttura aziendale.
- 3) **Identificazione delle aree a più elevato livello di rischio.** Individuati i rischi potenziali, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in condivisione con i soggetti-chiave nell'ambito della struttura aziendale, ha proceduto a valutarli secondo specifiche scale di valori che considerano i due aspetti che li caratterizzano: la probabilità che si realizzi il rischio ed il suo impatto.
- 4) **Definizione del trattamento del rischio.** Il RPCT, tenuto conto del sistema di controllo interno esistente a presidio dei diversi rischi identificati, ha definito le azioni necessarie per il trattamento di tali rischi, ovvero per il loro abbattimento.
- 5) **Adozione del Piano e dei suoi aggiornamenti.** Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza predispone quindi, annualmente, in considerazione degli esiti delle fasi sopra descritte, un Piano che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

L'aggiornamento annuale del Piano, che segue lo stesso iter descritto precedentemente, tiene conto dei seguenti fattori:

- risultanze delle attività connesse con l'attuazione del Piano ed il relativo monitoraggio;
- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali della Società (es.: acquisizione di nuove competenze);
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del Piano precedente;
- ricevimento di proposte per una migliore prevenzione dei rischi correlati agli ambiti organizzativi e funzionali, da parte dei responsabili aziendali;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA.

	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	2025-2027
---	---	-----------

7.2 ELEMENTI CONSIDERATI NELLO SVILUPPO ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il PNA ed in particolare gli allegati al PNA, forniscono le indicazioni in riferimento ai contenuti tipici dei PTPCT.

Di seguito, sulla scorta di tali indicazioni, si riportano i principali ambiti che Te.Am. ha considerato nello sviluppo del proprio PTPCT:

- **SOGGETTI E RUOLI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE** (capitolo 8): nell'ambito del PTPCT, la Società ha provveduto a rappresentare sinteticamente la propria organizzazione e ad identificare le strutture organizzative coinvolte nella prevenzione della corruzione con le relative responsabilità.
- **INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO** (capitolo 9): l'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'identificazione delle aree, nell'ambito dell'insieme delle attività svolte dalla Società, che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di specifiche misure di prevenzione. Pertanto, a seguito di un'attività di valutazione del rischio, tenendo conto anche delle aree di rischio identificate ai fini del D.lgs. 231/01, nonché delle aree di rischio obbligatorie (art. 1, comma 16, L. 190/12) ulteriormente esplicitate nell'allegato 2 del PNA, sono state identificate le aree di rischio Te.Am. ex L. 190/12. Nel capitolo 9 è, inoltre, riportata la metodologia utilizzata dalla Società per l'individuazione delle attività a rischio e per la loro valutazione.
- **TRATTAMENTO DEL RISCHIO E MISURE DI CARATTERE GENERALE E MISURE ULTERIORI** (capitolo 10): in funzione delle aree di rischio identificate e degli interventi di ponderazione del rischio ed identificazione delle priorità di trattamento, sono indicate le misure di prevenzione previste dalla Legge 190 del 2012, dalle altre prescrizioni di legge in materia e dal PNA e quelle ulteriori, riportando la tempistica di attuazione ed i soggetti responsabili della relativa implementazione. Inoltre, nell'ambito del PTPCT sono indicate le modalità di valutazione e controllo dell'efficacia del PTPCT.
- **FORMAZIONE** (paragrafo 10.3.2): nel PTPCT sono evidenziate le iniziative di formazione sui temi dell'etica e della legalità e di formazione specifica per il personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione e per il RPCT.
- **TRASPARENZA** (capitolo 11): così come previsto dall'art. 10 del D.lgs. n. 33/13, la Società indica, in un'apposita sezione del PTPCT, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.

Si evidenzia, infine, che alla luce dell'integrazione tra Modello e PTPCT, nello sviluppo di Modello e Piano sono stati considerati, tra l'altro, i contenuti minimi previsti dal PNA e più in particolare gli aspetti considerati sono:

- individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della L. 190/12, valutate in relazione al contesto, all'attività ed alle funzioni dell'ente (Parte Speciale del Modello e capitolo 9 del presente Piano);
- previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione (Parte Generale del Modello e paragrafo 10.3.2 del presente Piano);
- previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi (Parte Speciale del Modello e capitolo 10 del presente Piano);

	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	2025-2027
---	--	------------------

- individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati (Parte Generale e Speciale del Modello e capitolo 10 del presente Piano);
- previsione dell'adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative (allegato 3 del Modello: Codice Etico e di Comportamento);
- definizione di procedure per l'aggiornamento del Modello (Parte Generale del Modello e paragrafo 7.1 del PTPCT);
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (Parte Generale del Modello e paragrafo 6.7 del PTPCT);
- regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante (Parte Generale del Modello e paragrafo 10.3.2 del PTPCT);
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (Parte Generale del Modello e capitolo 13 del PTPCT).

8. RESPONSABILITA' NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

8.1 GOVERNANCE ED ASSETTO ORGANIZZATIVO DI Te.AM.

Per quanto attiene al modello ed agli strumenti di governance di Te.Am. nonché all'assetto organizzativo della Società si rimanda a quanto indicato nella Parte Generale del Modello.

8.2 RESPONSABILITÀ GENERALI IN MERITO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Responsabilità generali nell'attuazione del Piano, per quanto di rispettiva competenza, sono attribuite agli Amministratori, ai Dirigenti ed a tutto il personale a qualsiasi titolo occupato presso Te.Am. A tal proposito questi sono tenuti a:

- assicurare la propria collaborazione per l'attuazione del Piano, adempiendo alle disposizioni ed alle attività in esso previste;
- segnalare le situazioni di illecito nonché casi di conflitto di interesse.

Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati è suscettibile di essere sanzionato disciplinarmente.

Allo stesso modo i collaboratori a qualsiasi titolo della Società sono tenuti a:

- osservare le misure contenute nel PTPCT;
- segnalare le situazioni di illecito nonché casi di conflitto di interesse.

8.3 RESPONSABILITÀ PARTICOLARI IN MERITO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Ulteriori responsabilità particolari nell'attuazione del Piano sono attribuite ai seguenti soggetti:

- **Consiglio di Amministrazione:** ha la responsabilità di:

	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	2025-2027
---	--	------------------

- designare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (art. 1, comma 7, della L. 190/12), disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
 - definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT;
 - adottare il PTPCT ed i suoi aggiornamenti;
 - adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
 - monitorare sull'operato del RPCT.
- **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:** nell'ambito dei compiti e delle responsabilità di cui al precedente paragrafo 6.3, è tenuto a:
 - predisporre annualmente la proposta di aggiornamento del Piano da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - dopo aver valutato e recepito le proposte dei Direttori/Responsabili di Ufficio/Area, qualora ritenute idonee alla prevenzione dei rischi correlati agli ambiti organizzativi e funzionali di loro competenza, individuare le attività connesse all'attuazione del Piano;
 - supportare le valutazioni inerenti i criteri per la rotazione degli incarichi (o misura alternativa), nell'ambito delle attività particolarmente esposte al rischio di corruzione, e verificarne la conforme attuazione rispetto ai suddetti criteri;
 - definire i criteri di selezione dei dipendenti, operanti in aree particolarmente esposte alla corruzione, tenuti a partecipare ad apposite attività formative in tema di etica, legalità e lotta alla corruzione, nonché i contenuti fondamentali del piano formativo, d'intesa con l'Ufficio Risorse Umane;
 - definire i criteri d'attuazione delle iniziative di formazione, di cui al punto precedente, supportando l'Ufficio responsabile dell'erogazione della formazione, nella realizzazione dello specifico piano formativo riguardante il PTPCT;
 - assicurare la massima diffusione dei contenuti del Piano;
 - definire gli standard e gli strumenti tecnici per il monitoraggio sull'attuazione del Piano, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito della propria attività dall'OdV;
 - vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
 - a seguito della verifica periodica dell'efficacia e dell'idoneità del Piano rispetto alle finalità da perseguire, proporre agli Uffici/Aree le azioni correttive necessarie per l'eliminazione delle eventuali criticità o ritardi riscontrati;
 - rilevare eventuali inadempienze e segnalarle agli organi competenti ai fini della valutazione del comportamento inadempiente;
 - attivare il sistema riservato di ricezione delle segnalazioni, in coordinamento con l'OdV;

	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	2025-2027
---	--	------------------

- assicurare la tutela di coloro che effettuano le suddette segnalazioni;
- pubblicare sul sito della Società una relazione illustrativa dei risultati dell'attività svolta;
- gestire le segnalazioni in materia di whistleblowing di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24.
- **Direttori, Responsabili di Ufficio/Area**, che, per quanto di rispettiva competenza:
 - partecipano all'attuazione del presente Piano, adottando le azioni ivi previste e necessarie per garantirne il rispetto;
 - concorrono, sulla base delle esperienze maturate nei settori cui sono preposti, all'elaborazione di proposte volte alla prevenzione del rischio corruzione ed all'integrazione del Piano;
 - forniscono le informazioni richieste dal RPCT per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
 - vigilano sul personale assegnato all'Ufficio/Area di propria competenza, per assicurare che lo stesso conformi il proprio comportamento ai principi e agli obblighi previsti nel Piano, nel Modello e nel Codice Etico e di Comportamento, segnalando al RPCT e/o all'OdV ogni violazione;
 - provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione, attuando, quando prevista, la rotazione del personale preposto alle attività a maggior rischio, o in alternativa, attuando la segregazione delle mansioni, tra gli Uffici e le attività della struttura di appartenenza, nonché segnalando al RPCT sopravvenute esigenze di riassegnazione;
 - provvedono alla trasmissione di proposte al RPCT per una migliore prevenzione dei rischi correlati agli ambiti organizzativi e funzionali, nell'obiettivo della integrazione e condivisione del Piano;
 - in casi d'urgenza, nell'ambito del contesto funzionale ed organizzativo di propria competenza, per minimizzare i rischi di corruzione, possono adottare ulteriori misure, ovvero individuare ulteriori attività ritenute sensibili, oltre a quelle individuate dalla Legge e/o dal Piano, dandone tempestiva comunicazione al RPCT per il recepimento in fase di aggiornamento del Piano.

9. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

9.1 FASI E METODOLOGIA IMPIEGATA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO E PER LA LORO VALUTAZIONE

A differenza dell'approccio adottato nella valutazione del rischio ex D.lgs. 231/01, in base al quale, una volta identificata un'attività come a rischio, alla stessa non viene attribuito un valore maggiore o inferiore rispetto alle altre, perché ciò che rileva è il semplice fatto di essere considerata rischiosa, in quanto può portare al compimento di uno dei reati rientranti tra quelli contemplati dal Decreto, per i reati previsti dalla L. 190/12 si è seguito l'approccio indicato dall'allegato 1 del PNA 2019, che prevede, oltre all'attività di individuazione, anche la fase di valutazione di tipo qualitativo, attribuendo i valori di rischio basso, medio e alto.

In particolare il risk assessment è stato svolto attraverso le seguenti fasi:

	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	2025-2027
---	---	-----------

- **mappatura delle aree a rischio**. Per lo svolgimento di tale mappatura sono state considerate sia le aree di rischio individuate dalla normativa (si veda Allegato 1 Tabella 3 del PNA 2019), riportate nel paragrafo 9.2.1, sia le altre aree di attività della Società, riepilogate nel paragrafo 9.2.2;
- **valutazione del rischio**. Tale fase è stata svolta attraverso:
 - l'identificazione dei rischi, ovvero sono stati ricercati, individuati e descritti i possibili rischi di corruzione per ciascuna area a rischio individuata. Questi sono stati identificati considerando il contesto esterno ed interno alla Società, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno della stessa (vedi paragrafo 9.1.1) e tramite la possibilità di presentare eventuali osservazioni e proposte al piano inviando apposito modulo, pubblicato sul sito di Te.Am. nella sezione "Società Trasparente - Altri contenuti – Prevenzione della corruzione".
 - l'analisi del rischio, ovvero la valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce, per giungere alla determinazione del livello di rischio (vedi paragrafo 9.1.2).

9.1.1 IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

La metodologia di identificazione dei rischi impiegata ha previsto la:

- consultazione ed il confronto con i responsabili delle diverse aree a rischio della Società;
- analisi della specificità della Società, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo o l'attività si riferisce;
- considerazione di precedenti giudiziari (in particolare, i procedimenti e le decisioni penali o di responsabilità amministrativa) o disciplinari (procedimenti avviati, sanzioni irrogate) che hanno interessato la Società e/o il settore di appartenenza della stessa.

9.1.2 L'ANALISI DEL RISCHIO

L'analisi del rischio è consistita, come da indicazione del PNA, nella mappatura delle singole aree a rischio e dei relativi processi svolti all'interno della singola area di rischio, al fine di identificare i processi che risultino potenzialmente esposti al rischio corruttivo in ragione della natura e della peculiarità del processo stesso.

I processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio vanno ad indentificare le "aree di rischio" da considerare ai fini del trattamento.

Te.Am. ha deciso di raccordare le valutazioni della rilevanza dell'area a rischio su una scala a 3 valori, (alto, medio e basso), al fine di potersi concentrare su quelle area il cui livello di rischio risulti alto o medio.

9.2 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

A seguito delle attività di valutazione del rischio, come sopra descritta, sono state identificate come aree a rischio:

- quelle proposte dalla normativa, in quanto comuni e applicabili a tutte i destinatari identificati dal PNA, ovvero:
 - processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;
 - processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture;

- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- alcune ulteriori aree di rischio specifiche dell'operatività di Te.Am., identificate con il coinvolgimento dei relativi Responsabili (paragrafo 9.2.2).

Con il PNA 2019 (Allegato 1 – Tabella 3) sono state elencate le principali aree di rischio da considerarsi valide per tutti gli enti, ovvero:

- a. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- b. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- c. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture);
- d. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale);
- e. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- f. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- g. Incarichi e nomine;
- h. Affari legali e contenzioso.

La mappatura include tutti i profili di rischio, compresi quelli con qualificazione del rischio a livello basso. Rimandando a tale mappatura per i dettagli propri di ogni profilo, nei paragrafi 9.2.1 e 9.2.2., si riporta una sintesi delle "aree di rischio", ossia dei profili che presentano in mappatura un livello di rischio superiore a basso (rischio medio o alto).

9.2.1 AREE DI RISCHIO COMUNI RICHIAMATE DAL PNA

Area di rischio	Livello medio di esposizione al rischio in mappatura
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Medio
Processi	
• Servizi cimiteriali (Gestione di concessioni) • Concessione di patrocini non onerosi • Ritiro ingombranti domiciliati (lista InfoPoint)	

Area di rischio	Livello medio di esposizione al rischio in mappatura
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto
Processi	

Area di rischio	Livello medio di esposizione al rischio in mappatura
- Gestione TARI - Servizi cimiteriali (concessioni) - VIT	

Area di rischio	Livello medio di esposizione al rischio in mappatura
Acquisizione e gestione del personale	Medio
Processi	
- Selezione del personale - Gestione dei processi di stabilizzazione del personale (cassa integrazione, mobilità, ecc.) e della cessazione dei rapporti di lavoro - Progressioni economiche o di carriera e politiche retributive ed eventuali premi/bonus - Gestione amministrativa del personale durante l'intero rapporto di lavoro	

Area di rischio	Livello medio di esposizione al rischio in mappatura
Contratti pubblici	Alto
Processi	
- Emissione della RdA (definizione dell'oggetto dell'affidamento) e supporto nelle attività di approvvigionamento (es. attraverso la predisposizione capitolato tecnico ovvero la partecipazione alla commissione di gara) - Attività di acquisizione di beni, servizi e lavori - con particolare riferimento: - alle attività di gestione dell'albo fornitori, - individuazione dello strumento / istituto dell'affidamento, - definizione dei requisiti di qualificazione, - definizione dei requisiti di aggiudicazione, - valutazione delle offerte, - revoca del bando, - previsione o meno del subappalto - Individuazione dei legali esterni cui affidare le pratiche di contenzioso; - Predisposizione degli atti per il conferimento degli incarichi agli avvocati individuati dagli Amministratori - Individuazione dei consulenti/professionisti e predisposizione degli atti per il conferimento degli incarichi - Monitoraggio corretta esecuzione della fornitura (es. verbali approvazione Stati di Avanzamento Lavori, verbali installazione/collaudo, attestazione erogata prestazione) e gestione di eventuali non conformità/reclami, varianti in corso d'opera - Varianti in corso di esecuzione del contratto	

Area di rischio	Livello medio di esposizione al rischio in mappatura
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
Processi	
- Fatturazione - Rendicontazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea	

Area di rischio	Livello medio di esposizione al rischio in mappatura
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Processi	
Verifiche, ispezioni ed accertamenti da parte di Soggetti Pubblici	

Area di rischio	Livello medio di esposizione al rischio in mappatura
Incarichi e nomine	Medio
Processi	
Affidamento di incarichi a professionisti	

Area di rischio	Livello medio di esposizione al rischio in mappatura
Affari legali e contenzioso	Medio
Processi	
- Transazioni volte alla conclusione del contenzioso - Gestione delle controversie stragiudiziali, giudiziali civili, amministrative e penali	

9.2.2 ALTRE AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DI Te.AM.

Area di rischio	Livello medio di esposizione al rischio in mappatura
Servizi Cimiteriali	Alto
Processi	
- Gestione della convenzione relativa all'affidamento dei servizi cimiteriali da parte del Comune - Incasso dei corrispettivi per servizi e cimiteriali - Erogazione dei servizi cimiteriali	

Area di rischio	Livello medio di esposizione al rischio in mappatura
Servizio TARI	Medio
Processi	
- Identificazione dei soggetti tenuti al pagamento della TARI - Attività di contrasto all'evasione e recupero crediti tributari - Utilizzo di dati acquisiti da Data Base di Pubbliche Amministrazioni	

Area di rischio	Livello medio di esposizione al rischio in mappatura
Servizio di igiene urbana	Alto
Processi	
- Realizzazione dei servizi definiti nei piani e nei programmi - Manutenzione dei veicoli - Utilizzo dei veicoli e gestione delle autorimesse	

Area di rischio	Livello medio di esposizione al rischio in mappatura
Servizio VIT	Medio
Processi	
Gestione del servizio VIT	

Area di rischio	Livello medio di esposizione al rischio in mappatura
Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Alto
Processi	
- Relazioni con funzionari pubblici in caso di incontri o interlocuzioni di carattere istituzionale - Gestione dei rapporti con i funzionari dei diversi enti pubblici competenti (ad esempio ASL, ARPA, CCIA, comune, ecc.) per: - l'ottenimento o il rinnovo di autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni, nulla osta, ecc. necessari per lo svolgimento delle attività aziendali (ad es. autorizzazioni per costruzione / ampliamento di impianti, costruzione e riqualificazione di immobili, ecc.) - l'ottenimento di un finanziamento pubblico (es. fondi per la formazione)	

Area di rischio	Livello medio di esposizione al rischio in mappatura
Flussi finanziari	Medio
Processi	
- Gestione delle casse (cimitero, VIT, Termoli) - Gestione tesoreria	

Area di rischio	Livello medio di esposizione al rischio in mappatura
Sistemi informativi e riservatezza delle informazioni	Medio
Processi	
Gestione delle informazioni riservate (Posta Elettronica Certificata, protocollo, archiviazione documentazione riservata)	

Area di rischio	Livello medio di esposizione al rischio in mappatura
Omaggi, spese di rappresentanza e di ospitalità, organizzazione di eventi e fiere, pubblicità e sponsorizzazioni	Medio

Area di rischio	Livello medio di esposizione al rischio in mappatura
Processi	
• Ricezione di omaggi o altre utilità da parte di soggetti terzi • Gestione delle spese di rappresentanza e di ospitalità	

10. TRATTAMENTO DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE

10.1 IMPOSTAZIONE DELLE MISURE PER IL TRATTAMENTO DEI RISCHI

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione ed implementazione delle misure che debbono essere previste per neutralizzare o ridurre il rischio.

Per ridurre il livello di rischio, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con il coinvolgimento degli altri responsabili degli Uffici/Aree aziendali, ha analizzato e definito le misure di prevenzione, considerando sia quelle di carattere generale che quelle ulteriori. Come previsto dal PNA, le decisioni circa la priorità di trattamento si sono basate sui seguenti elementi:

- livello di rischio: maggiore è il livello di rischio, maggiore è la priorità di trattamento;
- obbligatorietà della misura: priorità è stata data alle misure di carattere generale rispetto a quelle ulteriori;
- impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

Le misure sono applicate ai diversi livelli di rischio secondo il seguente schema:

Livello rischio	Misure di carattere generale	Misure di rafforzamento da implementare
Alto	✓	✓
Medio	✓	✓
Basso	✓	

10.2 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI Te.AM. S.p.A.

Il sistema di controllo interno di Te.Am. è costituito dall'organizzazione, dai principi, dalle regole di comportamento ed operative e dalle procedure aventi lo scopo di monitorare il rispetto delle strategie ed il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi ed operazioni aziendali;
- qualità e affidabilità dell'informazione economica e finanziaria;
- rispetto di leggi e regolamenti, delle norme e delle procedure aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività aziendali, del patrimonio sociale e protezione dalle perdite.

In particolare, nell'ambito del sistema di controllo interno, Te.Am. ha adottato ed aggiorna:

	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	2025-2027
---	---	-----------

- il Modello ex D.lgs. 231/01, che ha come obiettivo quello di rappresentare in modo organico e strutturato principi atti a prevenire la commissione dei reati richiamati dal D.lgs. 231/01, tra cui quelli commessi a danno della P.A.;
- il presente PTPCT;
- il Codice Etico e di Comportamento, che esprime i principi di “deontologia aziendale”, ai quali Te.Am. attribuisce un valore etico, i quali indirizzano l’attività aziendale in un percorso di trasparenza gestionale e di correttezza; è in fase di valutazione la necessità di ulteriori aggiornamenti del Codice di comportamento della Società per effetto delle modifiche intercorse nel 2023 al D.P.R. n. 62/2013 introdotte con D.P.R. N. 81 del 13 giugno 2023;
- il Sistema Disciplinare, previsto nell’ambito del Modello, che indica le sanzioni disciplinari applicabili nonché le modalità di accertamento delle violazioni del Modello e di irrogazione delle sanzioni;
- un Organigramma e degli Ordini di Servizio, che definiscono la rappresentazione e le modalità attraverso i quali è organizzata la Società;
- le procure e le deleghe esistenti;
- le procedure e le linee guida operative, che disciplinano singole attività o processi.

I principali soggetti attualmente responsabili dei processi di controllo, monitoraggio e vigilanza nella Società sono:

- Consiglio di Amministrazione;
- Collegio Sindacale;
- Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. n. 231/01;
- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nominato da Te.Am. ai sensi della Legge 190/12.

In tale contesto, il RPCT deve relazionarsi con i suddetti attori, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- confronto con gli organi di controllo, con particolare riferimento all’OdV ed al Collegio Sindacale, in merito all’efficacia del Sistema di Controllo Interno e, nello specifico, delle prescrizioni di cui al presente Piano, ed alle eventuali necessità di miglioramento/aggiornamento identificate;
- valutazione, per le aree a rischio, delle necessità di predisposizione/aggiornamento delle procedure aziendali rilevanti, per integrare le misure di prevenzione della corruzione disciplinate nel presente Piano.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si avvale, inoltre, della collaborazione e del supporto di tutti gli Uffici/ Aree, nella fase di verifica periodica del corretto recepimento delle indicazioni previste dal PTPCT. In particolare, il RPCT può richiedere ai vari Uffici/Aree, anche in coordinamento con l’OdV, l’esecuzione di specifici interventi di audit, per accertare che le indicazioni del Piano siano state correttamente recepite nelle prassi aziendali.

Alla luce di quanto evidenziato con riferimento al Sistema di Controllo Interno di Te.Am., nel prosieguo del presente paragrafo sono dettagliate le misure specifiche ed ulteriori rispetto a quelle già definite nel Codice Etico e di Comportamento e nel Modello, a prevenzione dei rischi ex Legge 190/12, distinte in:

- **misure di carattere generale** che la Società ha deciso di implementare, sulla base delle indicazioni della normativa e del PNA, aventi natura generale e trasversale (paragrafo 10.3);
- **misure di rafforzamento da implementare sulle aree di rischio**. Tali misure sono definite in base ai criteri di classificazione e priorità di trattamento del rischio rappresentati nei precedenti paragrafi del presente Piano. Le misure, attuate sotto il coordinamento del RPCT, sono specifiche per ogni area che presenti profili di rischio MEDI o ALTI (paragrafo 9.2.). Pertanto tali misure sono quelle che, pur non essendo necessarie per legge, sono rese obbligatorie dal loro inserimento nel PTPCT.

Si precisa che la delibera 833 del 3 agosto 2016 dell'ANAC "*Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione*", richiama le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, pertanto, risultano applicabili le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Tanto considerato, il RPCT provvederà, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, a vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato decreto.

L'art. 1, co. 42, lett. l), della L. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del D.lgs. 165/2001 il co. 16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Si tratta di una disposizione di carattere generale, a differenza di norme speciali, che il legislatore ha introdotto per alcune amministrazioni in ragione di compiti peculiari che le connotano (ad esempio, per le Agenzie fiscali v. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 63 e D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 49; per le Autorità di vigilanza nel settore bancario e assicurativo, Banca d'Italia, Consob e IVASS, v. legge 28 dicembre 2005, n. 262, art. 29-bis).

La norma prevede, inoltre, in caso di violazione del divieto, specifiche conseguenze sanzionatorie che svolgono effetto nei confronti sia dell'atto sia dei soggetti. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti.

La disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione potrebbe precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

Te.Am. non era tenuta in precedenza all'applicazione della norma sulla incompatibilità successiva (*pantouflage*) in quanto società non in controllo pubblico; mentre, dal 2021 in quanto società in house, è tenuta ad attuare misure per garantire l'attuazione della disposizione sul *pantouflage* tra cui l'inserimento nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il D.lgs. n. 36/2023.

	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	2025-2027
---	---	-----------

Te.Am. dovrà altresì provvedere ad inserire apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage*, e quindi dovrà:

- integrare i contratti del personale già in essere con apposite clausole che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage*;
- prevedere una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

10.3 MISURE DI CARATTERE GENERALE

10.3.1 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA AI SENSI DEL D.LGS. 33/13

Con riferimento alla trasparenza, la L. 190/12 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, prevedendo una serie di disposizioni e conferendo una delega al Governo per approvare un decreto legislativo. Con l'approvazione del D.lgs. 33/13 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, il Legislatore ha provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; tale Decreto è stato aggiornato con il D.lgs. 97/16 che ha modificato anche il suo titolo in *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

Te.Am., consapevole che la trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, attua le misure di trasparenza previste dalla normativa.

Nello specifico, con riferimento alla pubblicazione dei dati, vengono alimentate le sottosezioni e sono state recepite le principali modifiche ed integrazioni degli obblighi di pubblicazione. Te.Am. tiene anche conto:

- delle disposizioni in materia di dati personali, come prescritte dalle delibere dell'Autorità garante;
- della tipologia dei servizi erogati, dell'assetto organizzativo della Te.Am. e della tipologia degli utenti di riferimento.

I dati sono soggetti a continuo monitoraggio per assicurare l'effettivo aggiornamento delle informazioni.

La Te.Am. si impegna a osservare i criteri di qualità delle informazioni pubblicate sul proprio sito istituzionale ovvero integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

A tal fine e per consentire una semplicità di consultazione dei dati, la Te.Am. ha provveduto ad informatizzare il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione *"Società trasparente"* del proprio sito istituzionale, ovvero come ha adottato la piattaforma di gestione della Trasparenza DIGITPA, integrata con la piattaforma per le gare telematiche.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Te.Am. assicura e attesta l'assolvimento degli adempimenti in materia di trasparenza ed esegue il monitoraggio sugli atti, i dati e le informazioni individuati dalla normativa vigente e pubblicati nell'apposita Sezione del sito denominata *"Società Trasparente"*; cura, a cadenza periodica, il monitoraggio dell'attuazione degli

	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	2025-2027
---	---	-----------

obblighi di trasparenza, verificando il costante aggiornamento dei dati e il compiuto adempimento delle disposizioni di legge da parte degli uffici di Te.Am.

A tal fine il RPCT si avvale del supporto di Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni, come meglio illustrato al punto 11.4 del presente Piano.

10.3.2 FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN TEMA ANTICORRUZIONE

La formazione e l'informazione costituiscono strumenti imprescindibili per un'efficace implementazione del presente Piano, per consentire la diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società sui temi anti-corruzione.

In particolare per quanto concerne la formazione, il RPCT determina il programma di formazione ai fini anti-corruzione, valutando, in collaborazione con l'OdV, le possibili sinergie con le attività di formazione già previste con riferimento al Modello e determinando i criteri con cui individuare il personale, dirigente e non, da destinare a sessioni di formazione specifica.

In termini generali, il piano deve essere articolato su due livelli:

- livello generale per i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- livello specifico, per il RPCT, Dirigenti e soggetti apicali operanti nelle aree che presentano i profili di rischio maggiormente rilevanti: riguarda i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione.

Il programma di formazione, che deve garantire un aggiornamento costante nel tempo delle risorse aziendali sulle tematiche connesse alla L. 190/12 ed al PTPCT, è finalizzato a garantire un adeguato livello di conoscenza e comprensione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- delle disposizioni previste dalle normative;
- dei principi previsti dal Modello, dal Codice Etico e di Comportamento, dal presente Piano;
- delle sanzioni previste in caso di violazione di tali regolamenti;
- delle linee guida e dei principi di controllo contenuti nelle procedure operative interne e degli standard di comportamento, del sistema di reporting, ecc.

Il piano di formazione è caratterizzato:

- dall'obbligatorietà della partecipazione alle sessioni formative;
- da controlli sulla effettiva partecipazione.

Sono inoltre previsti, per ogni momento formativo, test mirati per valutare l'efficacia dell'azione formativa.

In caso di modifiche e/o aggiornamenti rilevanti del Modello e del Piano, derivanti sia da aggiornamenti interni (es. modifiche organizzative) che esogeni (ad es. aggiornamenti normativi), il piano formativo deve prevedere gli aggiornamenti necessari volti alla conoscenza delle variazioni intervenute.

Il piano comprende, inoltre, specifiche modalità formative per i neoassunti (anche a tempo determinato).

Il controllo sulla qualità dei contenuti dei programmi di formazione e sulla frequenza obbligatoria agli stessi spetta al RPCT, in collaborazione con l'Ufficio Risorse Umane.

	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	2025-2027
---	--	------------------

Si evidenzia, infine, che nell'ambito della formazione, la Società fornisce un'apposita informativa al personale circa l'obbligo di astensione dallo svolgimento di un'attività in caso di conflitto di interesse, nonché dei comportamenti da seguire in queste circostanze e delle conseguenze scaturenti dalla violazione di quanto prescritto.

In virtù dell'adozione del Modello (e annessi allegati, compreso il presente), Te.Am. ha previsto l'erogazione di corsi di formazione in aula a tutto il personale. In particolare sono previste sessioni di formazione:

- di dettaglio per il personale dirigenziale/impiegatizio;
- di base per tutti gli altri dipendenti.

La Società ha elaborato un adeguato programma formativo che ha parzialmente realizzato nel corso dell'anno 2019. Infatti, alcune risorse della Società hanno partecipato ad un seminario formativo tenuto a Teramo in data 15/10/2019 dalla società PA33 in collaborazione con la società Emmeci Software.

Si rileva altresì la necessità di programmare un'attività di formazione del personale sui temi della corruzione, della trasparenza e sui contenuti del PTPCT, che potrebbe essere pianificata congiuntamente a quella sui temi della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. lgs. 231/2001), al fine di accrescere la conoscenza e la sensibilità dei referenti e di tutto il personale. L'iniziale durata di un anno dell'incarico di RPCT, le frammentate e brevi proroghe hanno reso difficile la programmazione delle suddette attività che si rende necessario programmare nel 2025.

Tuttavia, nel corso del 2021 e del 2022, il RPCT ha partecipato al modulo 4 del ciclo di formazione organizzato da ANAC, che prevedeva diversi webinar e nello specifico quello denominato "Il whistleblowing". Il RPCT ha altresì partecipato al webinar organizzato da ANAC sul documento approvato il 2 febbraio 2022 dal Consiglio dell'Autorità intitolato "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022" ed in ultimo al corso di formazione "Il Gestore del canale di segnalazione whistleblowing" organizzato da Plenum Rivista 231 in data 21 novembre 2023.

10.3.3 SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI

La rotazione del personale rientra tra le misure cui la L. 190/12 attribuisce particolare efficacia preventiva dei fenomeni corruttivi, tenuto conto del fatto che uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti.

In linea con quanto previsto nella determinazione n. 8 del 28 ottobre 2015 dell'ANAC e ribadito nel PNA 2019 al paragrafo 3 Parte III, secondo cui altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, è rappresentata dalla segregazione delle funzioni, Te.Am. su indicazione del Vertice Aziendale, imposta il proprio sistema di controllo tenendo conto di tale misura alternativa, che rappresenta, per quanto possibile, un elemento fondamentale nella definizione dei suoi processi.

10.3.4 CANALE PER LE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING) E TUTELA DI COLUI CHE EFFETTUA LA SEGNALAZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023 è stata recepita anche in Italia la Direttiva UE 2019/1937 in materia di whistleblowing con la pubblicazione del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni

	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	2025-2027
---	---	-----------

riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, che introduce importanti novità, obblighi, adempimenti e sanzioni in caso di inottemperanza.

A partire dal 15 luglio 2023, pertanto, la Società (come previsto nelle disposizioni finali del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 circa l’indicazione sull’entrata in vigore) è tenuta ad applicare la citata norma attraverso la procedura qui descritta.

Tale norma e la procedura hanno quale scopo quello, da un lato, di mettere a conoscenza del potenziale segnalante i propri diritti, le corrette procedure, l’estensione e i limiti della sua tutela; dall’altro, per il soggetto ricevente, ed eventuali altri soggetti coinvolti nella gestione e trattazione della segnalazione, di conoscere il perimetro del proprio compito e le connesse responsabilità; non da ultimo, anche soggetti terzi eventualmente menzionati nella segnalazione possono avere conoscenza di quale possa essere la trattazione dei dati che li riguardano e di quale tipo di accesso sia possibile agli stessi dati.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

La persona segnalante, nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 24/2023, è la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

La Legge 190/2012 (art. 1, co. 51) aveva introdotto una specifica tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza all'interno dell'ambiente di lavoro, di modo che questi possa agire senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La successiva, Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", che modificava alcuni aspetti della normativa in ambito pubblico (art. 54-bis del D.lgs. 165/2001) ed estendeva la disciplina del whistleblowing al settore privato (art. 6 del D.lgs. 231/2001).

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva UE 2019/1937 ha ampliato il novero degli enti del settore pubblico tenuti a predisporre ed attuare le misure di tutela per la persona che segnala e denuncia gli illeciti; ha ampliato notevolmente i soggetti cui è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione, oltre alle ulteriori novità meglio descritte nei paragrafi successivi.

La responsabilità di attuazione dei contenuti della procedura di seguito descritta ricade in prima battuta sul Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) di Teramo Ambiente S.p.A. che, nel caso di segnalazioni che possano essere ricomprese nel perimetro attuativo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, ovvero del Codice Etico della Società, dovrà condurre le attività di indagine anche come Organismo di Vigilanza, il tutto come di seguito descritto e meglio regolamentato nella sez. successiva “Modalità Operative”.

Pertanto, il destinatario delle segnalazioni è in ogni caso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), sia laddove la segnalazione riguardi un illecito ai sensi della normativa anticorruzione che nel caso la segnalazione riguardi un illecito rispetto alle tipologie di reato previste dal D.lgs. 231/01.

Modalità operative

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo della Società, in qualità di dipendenti, lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso Te.Am. S.p.A., collaboratori, liberi professionisti e consulenti; volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Si può segnalare quando il rapporto giuridico è in corso; durante il periodo di prova; quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali); successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso).

La segnalazione deve tuttavia essere effettuata in buona fede nell'interesse dell'integrità della Società e non deve essere utilizzata per contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, per le quali occorre fare riferimento alle vigenti procedure della Società.

Per favorire il contrasto di episodi di corruzione e, comunque, come richiesto dalla normativa vigente, Teramo Ambiente S.p.A. ha previsto nel presente documento, integrato con il Modello di Organizzazione Gestione ex D.lgs. 231/01, un sistema di segnalazione di illeciti che possono riguardare sia le fattispecie di tipo corruttivo che quelle proprie dei reati ex D.lgs. 231/01.

Oggetto della segnalazione

Gli illeciti oggetto di segnalazione devono riguardare comportamenti, atti od omissioni, commessi o tentati, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione Europea;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;
- violazioni del Codice Etico, del CCNL o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- atti od omissioni suscettibili di arrecare:
 - un pregiudizio patrimoniale a Teramo Ambiente S.p.A. o ai suoi dipendenti, ad enti pubblici, e agli utenti della società;
 - un pregiudizio all'immagine di Teramo Ambiente S.p.A.;

	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	2025-2027
---	--	------------------

- un danno alla salute o sicurezza di dipendenti o di terzi;
- un danno all'ambiente.

Il destinatario delle segnalazioni è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), sia laddove la segnalazione riguardi un illecito ai sensi della normativa anticorruzione che nel caso la segnalazione riguardi un illecito rispetto alle tipologie di reato previste dal D.lgs. 231/01.

Costituiscono oggetto di segnalazione le condotte ed i fatti illeciti di cui i soggetti sopra elencati siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione o di servizio ai sensi della normativa anticorruzione, che relative alla sfera degli "illeciti 231".

Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e devono essere il più possibile circostanziata indicando in maniera chiara le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

I motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto.

La segnalazione pertanto dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del segnalante;
- b) chiara e quanto più possibile completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) generalità dell'autore dei fatti, se conosciute;
- d) eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti;
- e) eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- f) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La persona segnalante beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

Sono perseguibili, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso dello strumento del whistleblowing, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dello strumento.

Modalità di segnalazione

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti; in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e precisamente l'utilizzo e compilazione del questionario ovvero la richiesta di un incontro e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del decreto n. 24/2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

Si precisa che, in ipotesi di segnalazioni tramite incontri diretti, sarà previamente presentata l'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie a consentire la registrazione dell'incontro e la successiva trascrizione.

Per le segnalazioni trasmesse con modalità diverse da quelle sopra menzionate, Teramo Ambiente S.p.A. garantisce comunque la riservatezza.

	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	2025-2027
---	---	-----------

Per inviare comunicazioni/segnalazioni, sia relative a illeciti ai sensi della normativa anticorruzione, sia relative a "illeciti 231" è necessario accedere al link:

<https://trasparenza.teramoambiente.it/index.php?id=74&itemid=11>

del portale Società Trasparente di Teramo Ambiente S.p.A. che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il suddetto canale consente anche di poter allegare al questionario informativo documenti o altri file multimediali (ad. es files audio).

Il segnalante dovrà aver cura di memorizzare il codice della segnalazione che verrà fornito dopo avere proceduto con l'invio della segnalazione. Tale codice non identifica la segnalazione e Teramo Ambiente S.p.A. non ne dispone; in caso di suo smarrimento, non sarà possibile recuperarlo.

In base al contenuto della segnalazione, questa sarà gestita in autonomia dal RPCT ovvero dall'OdV, se necessario.

Il servizio garantisce l'accessibilità alle segnalazioni solo da parte del soggetto titolato, ovvero dal RPCT.

Nel caso in cui una segnalazione sia inviata ad un soggetto diverso dal RPCT, la persona erroneamente contattata deve indicare al segnalante i canali appropriati designati dalla procedura interna.

Resta ovviamente inteso che le segnalazioni verranno valutate anche se provenienti attraverso canali differenti da quelli innanzi indicati (es. a mezzo posta).

In ogni caso, anche se proveniente attraverso canali differenti, viene sempre garantita la riservatezza della segnalazione.

Il sistema di protezione del whistleblower lascia comunque impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di calunnia o diffamazione ai sensi del c.p. e dell'art. 2043 del c.c.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dello strumento.

Le segnalazioni "anonime", ossia effettuate senza identificazione del soggetto segnalante, se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati, verranno gestite al pari delle altre anche in ordine alle misure di protezione.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi comportamenti o irregolarità posti in essere dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, tale comunicazione deve essere trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione tramite modello scaricabile dal sito di ANAC.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Gestione della segnalazione

L'istruttoria della segnalazione deve innanzitutto aver cura di non far trapelare l'identità del segnalante o indizi per la sua identificazione.

Il RPCT, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza per le segnalazioni inerenti fattispecie di cui al D.lgs. 231/2001 e previo consenso richiesto al segnalante nel caso sia necessario rilevarne l'identità, deve prendere in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se necessario, provvede a richiedere, chiarimenti al segnalante.

Sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il RPCT può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione ovvero di prenderla in carico per la sua gestione.

In ogni caso è previsto che il RPCT possa acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò gli permetta di avere una più chiaro quadro dei fatti oggetto della segnalazione.

Al ricevimento della segnalazione, secondo i canali di cui sopra, la funzione RPCT svolge le seguenti attività:

- rilascia a mezzo email al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, anche richiedendo integrazioni;
- dà diligentemente seguito alla segnalazione;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla data di scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione.

L'istruttoria deve comunque tener conto che:

- l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento istruttorio, l'identità non può essere rivelata senza il consenso scritto del segnalante, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- anche nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità non può essere rivelata, senza il suo consenso scritto;
- la denuncia è sottratta all'accesso documentale previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria o disciplinare, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

In questa fase il RPCT, anche con il supporto dell'OdV per le tematiche di competenza di quest'ultimo, provvede ad una preliminare attività di verifica ai fini di accertare se il perimetro normativo della segnalazione riguardi la normativa anticorruzione, e quindi il PTPCT, ovvero il Modello Organizzativo 231.

Infatti, allorquando la segnalazione riguardi una violazione del Codice Etico, o una violazione delle procedure o regolamenti rilevanti ai fini del Modello 231, ovvero un reato tra quelli regolamentati dal modello Organizzativo 231/01 posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio dell'Ente, il RPCT incarica formalmente l'OdV di avviare l'istruttoria finalizzata alla verifica dei fatti denunciati, il tutto sempre previo consenso richiesto al segnalante nel caso sia necessario rilevarne l'identità.

	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	2025-2027
---	---	-----------

Il RPCT o l'OdV (previo consenso richiesto al segnalante nel caso sia necessario rilevarne l'identità), in primo luogo, effettuano la valutazione della sussistenza dei requisiti essenziali per poter accordare al segnalante le tutele ivi previste.

L'analisi preliminare può condurre i soggetti istruttori a disporre l'archiviazione per:

- manifesta mancanza di interesse all'integrità della società in house o interesse pubblico;
- manifesta incompetenza di Te.Am. S.p.A. sulle questioni segnalate;
- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei relativi poteri;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti;
- segnalazioni reiterate da parte dello stesso soggetto su fatti già segnalati.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate. L'istruttoria condotta dal RPCT deve, pertanto consistere in un'attività "di verifica e di analisi" sui fatti segnalati.

Ove necessario, il RPCT può richiedere chiarimenti dal segnalante e ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele, a garanzia della riservatezza del segnalante e del segnalato. Può anche acquisire atti e documenti, coinvolgere terze persone, svolgere o far svolgere audit anche tecnici, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato, dandone comunicazione al segnalante per tramite del RPCT. Per fare ciò, il RPCT non esplicherà che le sue attività di accertamento derivano da una segnalazione e non condividerà alcun dato identificativo del segnalante ed ometterà che le richieste di informazioni siano derivate da una segnalazione.

Nel caso, a seguito di istruttoria, si accerti l'infondatezza della segnalazione, il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione.

Nel caso di manifesta infondatezza della segnalazione, il Responsabile procede all'archiviazione.

Nel caso in cui il RPCT verifichi la fondatezza della segnalazione la funzione RPCT avvia la fase di gestione vera e propria tesa ad accertare l'entità dei fatti denunciati anche mediante trasmissione della denuncia a soggetti interni o esterni alla Società. Laddove, nel contesto di indagini penali e contabili, l'Autorità giudiziaria o contabile chiedano al RPCT, per esigenze istruttorie, di conoscere l'identità del segnalante il RPCT può fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante e l'OdV nel caso di segnalazione istruita dall'OdV stesso.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge, garantendo la massima riservatezza.

Il RPCT dovrà tracciare riservatamente l'attività istruttoria svolta assicurando la conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di cinque anni dalla ricezione, avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato.

Nel caso in cui sia instaurato un giudizio, tale termine si prolunga fino alla conclusione del giudizio stesso.

	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	2025-2027
---	---	-----------

Il RPCT indica, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, il numero di segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento nella "Relazione annuale del responsabile della corruzione e della trasparenza sui risultati dell'attività svolta".

Tutti i passi operativi di cui sopra vengono gestiti attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica a completa ed esclusiva gestione della funzione RPCT.

L'attività istruttoria può chiudersi con esiti diversi.

1. Archiviazione della segnalazione

Al termine di un'attività di accertamento è possibile che i fatti segnalati risultino non fondati o non possano essere provati con sufficienti evidenze. Ciò non significa necessariamente che la segnalazione fosse falsa o errata, ma solo che non può portare ad azioni da parte dell'ente.

2. Revisione di procedure o processi interni

Nei casi in cui una segnalazione non abbia comportato l'emersione di possibili responsabilità da parte dei soggetti coinvolti, ma abbia portato alla luce possibili lacune o criticità all'interno di processi interni, il RPCT può procedere alla revisione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), e raccomandare agli uffici la predisposizione di opportune misure di prevenzione dei rischi di illecito.

3. Adozione di provvedimenti disciplinari

Al termine dell'attività istruttoria possono essere riscontrati elementi tali da far emergere profili di responsabilità disciplinare a carico di un soggetto segnalato.

Il RPCT è tenuto a trasmettere gli esiti della sua attività istruttoria, e non la segnalazione originaria, che potrebbe contenere elementi indicativi del segnalante. Nel caso in cui un'eventuale contestazione disciplinare non si basi esclusivamente su elementi ulteriori e distinti rispetto alle dichiarazioni del segnalante, e sia quindi necessario utilizzare la segnalazione stessa, sarà necessario richiedere il consenso dello stesso alla rivelazione dell'identità.

4. Trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica o alla Procura della Corte dei Conti

Qualora, al termine dell'attività istruttoria, il RPCT abbia raccolto elementi tali da poter far emergere possibili condotte di reato, deve tramettere gli esiti dell'istruttoria alla competente Procura della Repubblica.

Obiettivo del RPCT dovrebbe essere quello di trasmettere un rapporto completo e circostanziato che non renda necessaria, da parte dell'Autorità Giudiziaria, la richiesta di conoscere l'identità della fonte delle informazioni, in quanto queste sono basate su evidenze e non su interpretazioni discrezionali.

Essendo il RPCT tenuto a trasmettere la segnalazione, pur anonimizzata, a questi soggetti, è necessario che il segnalante sia preventivamente informato della possibilità che la sua segnalazione potrebbe essere trasmessa all'Autorità giudiziaria competente.

Segnalazioni esterne (ANAC)

Nel caso ricorra una delle seguenti condizioni, conformemente a quanto previsto dall'art.6 del D.lgs. 24/2023, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna:

- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazione pubblica

Nel caso il cui segnalante effettui una divulgazione pubblica al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste al precedente par. 9.6 e non è stato dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

il segnalante stesso non può essere perseguito conformemente a quanto previsto dall'art.6 del D.lgs. 24/2023.

Tutela e limiti alla tutela del segnalante

Il RPCT è soggetto legittimato, per legge, a trattare i dati personali del segnalante e, eventualmente, a conoscerne l'identità.

Ove il segnalante lo ritenga opportuno può, di propria iniziativa o su richiesta dello stesso RPCT, rivelare la propria identità.

Il divieto di rilevare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013.

La violazione della riservatezza dell'identità del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare.

Il dipendente che segnala condotte illecite al RPCT, all'ANAC, all'autorità giudiziaria competente ovvero le divulghi pubblicamente, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinata dalla segnalazione.

10.4 MISURE DI RAFFORZAMENTO DA IMPLEMENTARE NELLE AREE DI RISCHIO

In aggiunta alle:

- misure di carattere generale,
- prescrizioni del Codice Etico e di Comportamento,
- prescrizioni del Modello, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelle indicate in contrasto ai reati contro la P.A.,

	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	2025-2027
---	--	------------------

Te.Am. ha valutato la possibilità di prevedere eventuali misure di rafforzamento per tutte le aree che presentano profili di rischio medio e alto.

Per ogni misura di rafforzamento, il RPCT valuterà la definizione di un programma di implementazione, che identifica:

- gli Uffici/Aree coinvolti;
- la crono-pianificazione della misura come obiettivo per il triennio di aggiornamento del Piano.

Tenendo conto della mancanza di eventi negativi e precedenti giudiziari, ed in particolare della commissione di reati contro la P.A. o violazioni della L. 190/2012, del d. lgs. 231/2001 e del d. lgs. 33/2013, a seguito dei flussi informativi pervenuti dal RPCT e della mancanza di proposte dai responsabili di uffici/aree in merito alla migliore prevenzione dei rischi correlati agli ambiti organizzativi e funzionali, e quindi in merito alla integrazione del Piano, l'aggiornamento della pianificazione delle misure rispetto al Piano del triennio precedente, ha riguardato le sole aree di rischio comuni richiamate dal PNA.

Per quanto attiene invece revisioni delle misure relative alle aree di rischio specifiche di Te.Am., le stesse potranno essere prese in considerazione a partire dal prossimo aggiornamento triennale.

Il personale della Società ha la responsabilità generale, per quanto di rispettiva competenza, di collaborare proattivamente all'implementazione delle misure di rafforzamento.

Responsabilità particolari sono assegnate agli Uffici/Aree e ai Responsabili delle stesse, indicate nel programma precedentemente nominato, che devono:

- implementare le misure con la dovuta tempestività, negli ambiti di rispettiva competenza;
- riferire al RPCT in merito ad ogni criticità o ritardo riscontrato nell'implementazione delle misure.

E' responsabilità del RPCT:

- il monitoraggio dell'avanzamento del programma delle misure di rafforzamento;
- la verifica periodica della corretta attuazione del Piano, delle misure di rafforzamento e dell'efficacia delle stesse a ridurre i rischi individuati. Per tale verifica il RPCT si avvale della collaborazione di tutti gli Uffici/Aree.

L'avanzamento delle misure di rafforzamento deve essere riportato nella Relazione annuale predisposta dal RPCT.

11. SEZIONE TRASPARENZA

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e derivano dal pieno e puntuale adempimento degli obblighi di legge e delle direttive impartite dal Comune di Teramo. Te.Am. S.p.A. intende garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto fondamentale l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo integrato ai sensi del D.lgs. 231/01 e della L. 190/12 (di seguito anche "*Modello*"), prevedendo l'elaborazione di un PTPCT comprensivo di una sezione dedicata alla trasparenza, nella piena consapevolezza che la stessa rappresenta uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla L. 190/2012.

Il Consiglio di Amministrazione richiede che siano rispettati, nella pubblicazione delle informazioni obbligatorie per Te.Am. nella sezione “Società trasparente”, i criteri di qualità previsti dal D.lgs. 33/13, vale a dire *“l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità”* (art. 6 c. 1 D.lgs. 33/13).

11.1 I COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLE PERFORMANCE O CON ANALOGHI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE PREVISTI DA NORMATIVE DI SETTORE

Te.Am. S.p.A. provvede a considerare, nella valutazione delle performance, i compiti, le responsabilità e gli obiettivi che sono parte del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di cui la presente costituisce una sezione dedicata, come elementi collegati alla valutazione delle performance collettive e individuali.

11.2 INDICAZIONE DEGLI UFFICI E DEI RESPONSABILI COINVOLTI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DELLA SEZIONE

La Sezione “Società Trasparente” è stata aggiornata su input del RPCT e i contenuti della stessa sono alimentati dai Responsabili di Ufficio/Area della Società.

11.3 INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Il presente Piano è comunicato ai diversi soggetti interessati, mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

La Società si impegna a partecipare alle eventuali iniziative sul tema della trasparenza che verranno organizzate dal Comune di Teramo.

11.4 INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE, DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO DEI DATI

Alla corretta attuazione della trasparenza concorrono, oltre al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, tutte le strutture aziendali e i relativi Responsabili.

I Responsabili di Ufficio/Area sono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, soggetti responsabili dell'elaborazione, dell'aggiornamento e della pubblicazione delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione sul sito della Società.

I Responsabili delle strutture aziendali sono tenuti pertanto all'elaborazione/aggiornamento e alla trasmissione dei dati oggetto di pubblicazione, oltre a provvedere direttamente alla loro pubblicazione sul sito istituzionale. La Società ha provveduto, infatti, ad informatizzare il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Società trasparente” del proprio sito istituzionale, ovvero come ha adottato la piattaforma di gestione della Trasparenza DIGITPA, integrata con la piattaforma per le gare telematiche.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza svolge funzione di controllo e monitoraggio in merito agli assolvimenti degli obblighi.

La pubblicazione dei dati nella sezione “Società Trasparente” presente sul sito internet della Teramo Ambiente S.p.A. deve avvenire tenendo conto di tutte le indicazioni richieste dalle norme nonché di quanto previsto dall'ANAC in via definitiva nella delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 ed in particolare nell'Allegato 1), e con riferimento alle indicazioni fornite da ANAC nell'Aggiornamento

2023 al PNA 2022 circa la trasparenza dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 36/2023.

11.5 MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI

Te.Am. S.p.A., per il tramite il RPCT e dei Referenti individuati nel precedente paragrafo, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività. L'aggiornamento e trasmissione dei dati vanno effettuati entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'adozione del provvedimento; la pubblicazione viene effettuata di norma entro i 15 giorni successivi alla trasmissione dei dati.

11.6 MISURE DI MONITORAGGIO E VIGILANZA SULLA ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'ADEMPIMENTO DA PARTE DEL RESPONSABILE

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza effettua l'attività di monitoraggio e vigilanza sugli obblighi di trasparenza secondo due modalità diverse, l'una preventiva, l'altra a consuntivo.

La modalità preventiva si concretizza nella fornitura alle strutture aziendali di tutti i supporti metodologici (tabelle, chiarimenti, ecc.) utili a gestire il flusso informativo. L'attività a consuntivo consiste nella verifica periodica del rispetto degli obblighi di inserimento/aggiornamento e della loro tempestività.

11.7 MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO

Ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/16, il legislatore riconosce a chiunque:

- il diritto di richiedere alle amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Società Trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");
- il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico "generalizzato").

In entrambi i casi la richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata per via telematica al RPCT, qualora l'istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria o, alternativamente, all'ufficio che detiene gli stessi. Te.Am. ha messo a disposizione del recepimento della richiesta di accesso civico i seguenti strumenti:

- posta elettronica all'indirizzo e-mail: accesso.civico@teramoambiente.it;
- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: teramoambiente@postcert.it.

Il RPCT si pronuncia entro 30 giorni in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il Responsabile non ottemperi alla richiesta è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo³ che, verificata la sussistenza

³ Come precisato anche nelle Linee guida dell'ANAC adottate con delibera n. 1310 del 2016, "Nonostante la norma non menzioni più il possibile ricorso al titolare del potere sostitutivo, da una lettura sistematica delle norme, l'Autorità ritiene possa applicarsi l'istituto generale previsto dall'art. 2, co. 9-bis, della l. 241/90".

	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	2025-2027
---	---	-----------

dell'obbligo di pubblicazione, assicura entro 15 giorni la pubblicazione e la trasmissione dei dati richiesti.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, Teramo Ambiente si impegna a gestire le istanze di accesso civico rispettando i limiti e le esclusioni indicate all'art. 5-*bis* del D.lgs. 33/13 e seguendo quindi l'iter previsto dall'art. 5 dello stesso Decreto, nonché le indicazioni dell'ANAC, in particolare le *"Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013"* adottate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016.

Come suggerito nelle citate Linee guida, Te.Am. ha istituito un registro delle richieste di accesso ricevute, contenente l'elenco delle richieste con indicazione per ciascuna dell'oggetto, della data di richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione. Il registro è stato pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato nella sezione "Società Trasparente / Altri contenuti / Accesso civico" del sito web istituzionale.

11.8 DATI ULTERIORI E RASA

Oltre alla trasparenza intesa come misura generale quale adeguamento agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 e dalla normativa vigente, Te.Am. S.p.A. può pubblicare i c.d. "dati ulteriori".

Ai sensi dell'art. 1, co. 9, lett. f) della L. 190/2012, nonché dell'art. 7-bis, co. 3 del d.lgs. 33/2013, Te.Am. può disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza e procedendo all'anonimizzazione di dati personali eventualmente presenti.

La Te.Am. ha provveduto ad individuare il **Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), nella persona del Dirigente dell'Area Amministrativa e Finanziaria, dott. Mauro Castelli**; quest'ultimo ha provveduto ad abilitare il proprio profilo utente di RASA nel portale ANAC.

12 TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (Reg. UE 2016/679)

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (in seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati formulati quesiti all'ANAC volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013. Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	2025-2027
---	---	-----------

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

12.1 RAPPORTI TRA RPCT E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - RPD

Un indirizzo interpretativo con riguardo ai rapporti fra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e il Responsabile della protezione dei dati - RPD, figura introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39), è stato sollecitato all'Autorità da diverse amministrazioni. Ciò in ragione della circostanza che molte amministrazioni e soggetti privati tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella l. 190/2012, e quindi alla nomina del RPCT, sono chiamate a individuare anche il RPD.

	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	2025-2027
---	---	-----------

Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali l'obbligo investe, infatti, tutti i soggetti pubblici, ad esempio, le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Regioni e gli enti locali, le università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende del Servizio sanitario nazionale, le autorità indipendenti ecc.

Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT: in questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RDP nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

13 SISTEMA DISCIPLINARE

Come disciplinato dal capitolo 7 della Parte Generale del Modello, cui si rimanda per approfondimento, la condotta tenuta dal lavoratore (e dagli altri soggetti) in violazione delle norme di comportamento previste dal Modello costituisce un illecito disciplinare che può importare l'applicazione delle sanzioni disciplinari/contrattuali.

L'articolo 2104 c.c., individuando il dovere di obbedienza, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura legale e contrattuale impartite dal datore di lavoro. In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento. Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti al potere sanzionatorio imposti dalla Legge n. 300/1970 (c.d. "*Statuto dei lavoratori*"), ove applicabili, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili, che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, risponde, ai sensi di quanto previsto dai commi 12 e 14 dell'art. 1 della L. 190/2012. In particolare la Legge anticorruzione stabilisce che il Responsabile risponde, tra l'altro, sul piano disciplinare:

- in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, salvo che provi tutte le seguenti circostanze, vale a dire di aver:
 - predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver osservato le prescrizioni inerenti la sua predisposizione e verifica secondo quanto previsto dai commi 9 e 10 dell'art. 1 della L. 190/12;
 - vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- per omesso controllo, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.

	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	2025-2027
---	---	-----------

14 STRUTTURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA TRASMISSIONE E NELL'AGGIORNAMENTO DEI DATI

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Società assicura e attesta l'assolvimento degli adempimenti in materia di trasparenza ed esegue il monitoraggio sugli atti, i dati e le informazioni individuati dalla normativa vigente e pubblicati nell'apposita Sezione del sito denominata "Società Trasparente"; cura, a cadenza periodica, il monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di trasparenza, verificando il costante aggiornamento dei dati e il compiuto adempimento delle disposizioni di legge da parte degli uffici di Te.Am.

A tal fine il RPCT si avvale del supporto dei Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni, individuati nei Responsabili degli uffici come di seguito riportati:

Acronimo	Significato
AAF	Area Amministrativa e Finanziaria
AG	Affari Generali
ICT	Ufficio Infrastrutture Informatiche e Telematiche
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
UAG	Ufficio Acquisti e Gare
URU	Ufficio Risorse Umane
ATS	Area Tecnica e Servizi
DSS	Dipartimento Salute e Sicurezza
SMMIA	Servizio Manutenzioni Macchine Impianti e Attrezzature